15

A PRO

Dell' Illustre Duca di Campagna
D. Gaetano Pironti

NELLA CAUSA

CON

D. Vincenzo Benedetto Pironti

Nel S. R. C.

COMMESSARIO DEGNISSIMO

Il Regio Consigliere Signor

D. MICHELE D' URSO.

15

Scrivano de Luise.

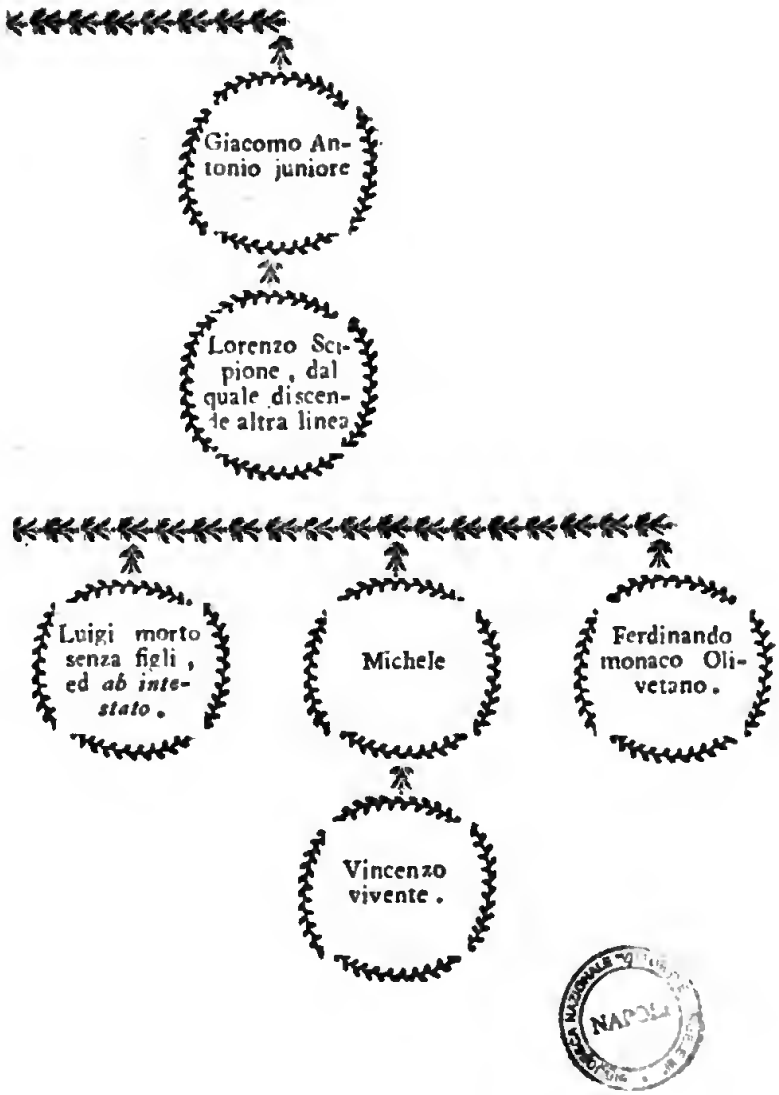
Giacomo Antonio juniore
Lorenzo Scipione, dal quale discende altra linea
Luigi morto senza figli, ed *ab intestato*.
Michele
Ferdinando monaco Olivetano.
Vincenzo vivente.

NAPOLI

D. Niccola Pironti primo Duca di Campagna ebbe di ſe otto figliuoli, cinque maſchi, D. Gaetano, D. Giuſeppe, D. Luigi, D. Michele, e D. Ferdinando, e tre femmine, D. Maria Ludovica, D. Caſimira, e D. Maria Diodata. Il quinto de' maſchi D. Ferdinando era già monaco profeſſo nel Moniſtero di Monteoliveto, e le tre femmine erano egualmente Religioſe, due nel Moniſtero di S. Franceſco, la terza in quello di S. Sebaſtiano. Tanto il maſchio, che le donne religioſe aveano al padre, ed a' ſuoi eredi, e ſucceſſori anche eſtranei rinunciate, e donate le future inteſtate ſucceſſioni, che dopo la profeſſione ſi foſſero ad eſſoloro deferite (1), ricevendo quegli il vitalizio, e queſte il vitalizio, e la dote.

Fece il Duca D. Niccola nel dì 19. Agoſto 1726. il teſtamento, iſtituì eredi univerſali tutt' i ſuoi figli maſchi ſecolari, ma in queſto modo, il primogenito di tutto, i ſecondogeniti di niente. Del teſtamento la ſoſtanza era

(1) *Fol.* 53. *ad* 58., *fol.* 59., 60., *&* 61. *proceſſ. diviſ. bon. Illuſtris Ducis Campaniæ D. Nicolai.*

di darſi tutto il libero al primogenito ſenza diminuzione nè pur di legittima, e che i ſecondogeniti aveſſer ſolo ciò, che loro ſpettar potea su i fedecommeſſi de' maggiori. Ei vide, che ciò era un dar loro nulla del ſuo, anzi privargli di quel, che per legge toglier non potea; onde ſoggiunſe, ch'egli gli eſortava, e conſigliava ad eſſer contenti di queſta ſua diſpoſizione, che riguardava il decoro e lo ſplendore della famiglia: ma quante volte qualcuno de' ſuoi figliuoli cadetti non voleſſe ſeguire il ſuo conſiglio, in tal caſo iſtituiva colui, che non foſſe contento, erede particolare nella legittima, privandolo di tutto il di più, che mai poteſſe pretendere per qualſivoglia cauſa, la qual privazione veramente non s' intende di che poteva eſſere (1).

I figli ſecondogeniti, veduta la paterna diſpoſizione, tutta al di loro arbitrio rimeſſa, di volere, o non volere coſa su i beni ſuoi, e di cooperare, o non cooperare allo ſplendore della famiglia, accolſero il paterno conſiglio, e dichiararono di volerlo accettare. Il perchè ricorſero tutt' inſieme nel dì 28. Settembre dell' iſteſſo anno 1726. in Vicaria, e con iſtanza da loro medeſimi perſonalmente preſentata in queſti termini ſi eſpreſſero: *Volendo ſeguire il paterno conſiglio eſpreſſo nel teſtamento predetto, e quello accettando, fanno iſtanza d' interporſi il decreto di preambolo in lor beneficio, ſervata la forma, e co' vincoli, e condizioni nel medeſimo teſtamento eſpreſſi* (2).

Diſſi, che una tale iſtanza fu preſentata perſonalmente da' figli medèſimi del Duca D. Niccola, dappoichè il Maſtrodatti colla ſua preſentata di tanto ne aſſicura, e la Prammatica LXXIX. §. 8. *de offic. S. R. C.* autorizza in ciò la fede de' Maſtrodatti ſenza verun altro eſtrin-

(1) *Fol.* 49. *ad* 51. *cod.*
(2) *D. fol.* 49.

eſtrinſeco teſtimonio. Nè ſon da miſurarſi i paſſati riti con i preſenti. Oggidì ſi ſpediſcono i preamboli con iſpecial proccura anche di chi è preſente, ma allora forſe con più eſattezza ſerbavaſi lo ſtabilimento del diritto Romano, che l'adizione, eſſendo un atto leggittimo, non potea farſi per proccura (1), o meglio faceaſi dal principale.

Viſſero i fratelli in armonia, ed indiviſi dal primogenito, ſe non che D. Michele ſi poſe a viver ſeparato, abitando con conſenſo de' ſuoi fratelli nel caſino della Barra ai Catini, e percependoſi pe' ſuoi alimenti le rendite di quella maſſeria.

Ma nel 1743., eſſendo morto D. Giuſeppe, e quindi il primogenito D. Gaetano, D. Michele ricorſe in Vicaria, impugnando l'iſtanza di accettazione del paterno teſtamento da lui fatta nel 1726. Diſſe, che falſa era la preſentata appoſtavi dal Maſtrodatti, dappoichè egli ritrovavaſi allora fuori di Napoli, e conchiuſe, che ſenza teneſi conto di detta accettazione, gli ſi foſſe liquidata la legittima su i beni paterni, e foſſe mantenuto nel poſſeſſo de' beni materni, ed antichi a fedecommeſſi ſottopoſti, con procederſene anche alla liquidazione, quali giudiziarie liquidazioni pendenti, chieſe eſſergli lecito ritenere la maſſeria, e il caſino co' mobili, ſito alli Catini. Ottenne il decreto di procederſi alla diviſione, e che non foſſe turbato per via di fatto dal poſſeſſo della maſſeria, e caſino, riſerbandoſi la provvidenza per la liquidazione della legittima, il qual decreto proccurò di far intimare non meno al Duca D. Gennaro figliuolo del defunto fratello primogenito, che a D. Luigi ſuo fratello ancor ſuperſtite (2).

Ottenuto l'intento di ritenere la maſſeria, ed il caſino,

(1) *Vid. Cujac. obſ. lib. XV. cap.* 16.
(2) *Fol.* 2. *a t. d. proc. divis.*

D. Michele per più anni si taeque, quasi quel, che in mano avea, fosse sufficientissimo per tutte le sue pretensioni. Ma dopo otto anni si destò di bel nuovo, ripetendo non più in Vicaria, ma nel S. C. le stesse azioni; venne però dal Commessario Consiglier Romano ordinato, che nella causa della divisione la G. C. continuasse a procedere (1). Frattanto avvenne la morte di D. Luigi, e D. Michele asserendo in Vicaria, che il defunto altri congiunti non avea lasciati, fuor che lui, ed il Duca D. Gennaro suo nipote, chiese per la metà il preambolo, quale allo sordina ottenuto, fu con supplica nel S. C. dal Duca D. Gennaro impugnato, dicendo esser viventi non meno l'altro fratello Religioso, che le tre sorelle monache, di tutt'i quali le persone ei per vigor delle di loro rinuncie rappresentava (2).

Dopo varie interine provvidenze, propostosi dal Giudice Salomone nella Ruota del Marchese Fragianni l'affare, nacque nel dì 6. Luglio 1752. il primo decreto del S.C., contenente un interinato senza pregiudizio di ambe le parti, e fino a che spiegata non si fosse dal S. C. la provvidenza sulle cose vicendevolmente dedotte, per la quale si disse di ammonirsi le parti. L'interinato fu, che a D. Michele fosse lecito di amministrare in nome del S. C., e di esigere i frutti, anche a titolo di alimenti, tanto della massaria sita nella Barra, che di tutte le case ivi esistenti, anche con facoltà di abitarvi: ed al contrario fosse lecito al Duca D. Gennaro esiger parimente in nome del S. C. gl'interini frutti degli arrendamenti, e di tutti gli altri beni, *facta ad invicem obligatione de reddendo computa exactionis respective faciendæ*; e che il Commessario avesse provveduto D. Michele de' mobili necessarj (3). D. Mi-

(1) *Fol.* 7. *eod.*
(2) *Fol.* 34., & 40. *d. proc. divis.*
(3) *Fol.* 88. *eod.*

D. Michele fu dell' interinato contento, ne rimaſe ſolo dolente il Duca D. Gennaro, il quale con le nullità deduſſe eſſer l' aſſegnazione eſorbitante in proporzion de' diritti, che potea D. Michele vantare; ma le ſue nullità furono eſcluſe (1).

Si accinſe adunque il S. C. alla ſpiega del *moneantur partes*; e nel dì 20. Marzo del 1754. confermò il primo decreto della G.C. del 1743. *quoad ordinatam diviſionem*: ma rivocò il decreto di preambolo di D. Luigi Pironti, ordinando alla G. C. di proceder di bel nuovo alla ſpedizion del medeſimo, e di provveder anche di giuſtizia su tutte le altre coſe da ambe le parti dedotte. Fiſsò intanto un ſecondo interinato con maggiore appuramento, e cognizione delle pretenſioni di D. Michele. Diſſe, che pendenti le provvidenze, delle quali la G. C. era incaricata; D. Michele riteneſſe per lo ſuo congruo ſoſtentamento la maſſeria con caſe, ed i cenſi ſiti alla Barra, e di quella i frutti ſi computaſſero per annui ducati 600., de' cenſi poi veniſſe la rendita dal Commeſſario liquidata; ed oltre a ciò gli ſi ſuppliſſe il complimento di duc. 1000. in tanti arrendamenti, imputati, ed incluſi detti ducati 600., e la rendita de' cenſi; quale aſſegnamento ſeguito, foſſe lecito al Duca D. Gennaro di ritener per ſe il rimanente degli arrendamenti, e gli altri beni, fino a che altrimenti non ſi foſſe provveduto (2). Queſto decreto parve aſpriſſimo al Duca di Campagna D. Gennaro, che ne produſſe un ſecondo gravame (3), al quale non inerì D. Michele, benchè aveſſe intimato con riſerba il decreto, feſteggiando, e godendo di una vittoria maggiore di quel, che ſi

(1) *Fol.* 129. *proc. divis.*
(2) *Fol.* 258. *d. proc.*
(3) *Fol.* 262. *eod.*

aveva immaginato (1). Ma fu il decreto dal S. C. confermato (2).

Ai 17. Agosto 1756. la G. C. spiegò le provvidenze, delle quali il S. C. l'aveva incaricata.

I. Dichiarò spettare a D. Michele la metà della metà de' beni sottoposti a sedecommesso da Gio. Domenico Pironti.

II. Diegli la spettanza della metà della metà de' beni del sedecommesso di Giacomo Antonio Pironti.

III. Impartì termine sulla pretensione pe' beni rimasti nell' eredità di Scipione Pironti, salva la provvidenza per lo sequestro de' medesimi in ogni parte del termine.

IV. Diede termine sull' altra pretensione di D. Michele per la divisione di ventimila ducati rimasti nell' eredità di Anna Pironti.

V. Rapporto ai beni del Duca D. Niccola, visto il decreto di preambolo, e l' accettazione, impartì termine su le cose da D. Michele dedotte contra detto preambolo ed accettazione, ed ingiunse al Duca di non alienare i beni ereditarj del medesimo Duca D. Niccola, e di D. Anna Pironti, salva anche la provvidenza per lo sequestro in ogni parte del termine.

VI. Confermò i preamboli *pro medietate* a beneficio di D. Michele, tanto di D. Giuseppe, che di D. Luigi morti *ab intestato*, non avendo ragione delle rinuncie, supponendole estintive, dando però termine sulle cose dal Duca dedotte, ed obbligando D. Michele a non alienarne i beni, e ad obbligarsi pe' frutti.

VII. Diede in fine a D. Michele il preambolo de' beni di D. Giovanna Bonetti sua madre per la metà, anche per le persone di D. Giuseppe, e D. Luigi; e la spettanza della metà della metà de' beni di D. Catterina Mendozza per-

(1) *Fol.* 259. *ejusd. proc.*
(2) *Fol.* 269. *ejusd. proc.*

pervenuti a D. Giovanna Bonetti: ingiungendo di procederſi alla diviſione con quella norma, ſalva la provvidenza ſopra le altre coſe ſcambievolmente dedotte, viſto l'eſito della diviſione (1).

Il Duca D. Gennaro ne produſſe le nullità (2): non v'inerì D. Michele: il decreto fu a' 27. Agoſto 1757. confermato, meno che per lo primo articolo del fedecommeſſo di D. Gio. Domenico, per lo quale ſi diſſe, che le parti aveſſero informato, riſerbando al Duca i dritti per le migliorie nelle ſue nullità dedotte. E poichè D. Michele avea con una ſupplica preteſo parte del prezzo erogato nella compra della Città di Campagna (3), fu queſta ſua novella azione, al pari che quella generale della legittima su i beni paterni, ſottopoſta a termine ordinario (4).

Ma avverſo queſto ſecondo decreto D. Michele due giorni dopo ne produſſe ſupplica di gravame nel S. C.: ei però gravoſſi non ſol del ſecondo, ma anche del primo per alcune parti, contra cui non aveva antecedentemente prodotto alcun gravame fra 'l termine de' ſei giorni, nè inerito al gravame del Duca, ond'era quello per lui paſſato in giudicato. Si dolſe dunque del termine ordinario su varj articoli col primo decreto impartito, ſi dolſe del *partes informent* riguardo al fedecommeſſo di Gian-Domenico, e della riſerba fatta al Duca delle migliorie, le quali diſſe eſſere ſtate fatte col comune danajo (5). Il Duca ſimilmente produſſe il ſuo gravame, che fu accordato colla clauſola *non impedita compilatione termini* (6).

(1) *Fol.* 350., *&* 351. *eod.*
(2) *Fol.* 357. *d. proc. divis.*
(3) *Fol.* 388. *eod.*
(4) *Fol.* 398. *ejusd. proces.*
(5) *Fol.* 399. *ad* 401. *ejusd. proc.*
(6) *Fol.* 402. *ad* 404. *ejusd. proc. divis.*

Rimaſero in tale ſtato le coſe dal 1757., nel qual anno morì D. Michele, ed il difenſore di D. Vincenzo ſuo figlio ne addita anche di qual morte perì, cioè, di dolore cagionato dal rancor della lite. Io lo ſcongiuro a trattar l'affare ſenza aſprezza, ed acri coloriti, poichè certamente le declamazioni gittan ſolo polvere agli occhi degl'ignoranti.

Queſta lite è reſtata abbandonata per 46. anni ſino al 1803., che D. Vincenzo, mentre vivea contento di quel, che avea, fu deſtato dalla lite, che pendeva fra l'attual Duca D. Gaetano, ed il ſuo fratello D. Luigi, ove un laudo poco maturato gli fece concepire ſperanze più ſublimi della vetta del Caucaſo.

Fu la lite trapiantata dalla G. C. nel S. C. preſſo gli atti del litigio fra il Duca, e 'l ſuo fratello; e mentre D. Vincenzo potea compilare il termine ordinario, conciofſiachè, ſiccome si è detto, i gravami furon ricevuti non impedita la compilazione del termine, amò meglio peſcare nel bujo, ed ottenne in fatti con una mappa erronea alla mano di fare dal S. C. innovare quello ſtato interino ſtabilito dal S. C. medeſimo fin da' 20. Marzo 1774. con pieniſſima cognizion di cauſa, e con un' eſatta ponderazione de' dritti di D. Michele, ſtato riſpettato per lo ſpazio di niente meno che 51. anni. Ottenne eziandìo alcune dichiarazioni in via eſecutiva, le quali erano ſtate dalla G. C. col ſuo primo decreto ſottopoſte ad un termine ordinario, il qual decreto, non ſolo perchè in grado di nullità confermato, ma anche perchè, non eſſendoſi per parte di D. Michele prodotto alcun gravame, era paſſato in giudicato.

Il S. C. adunque nel dì 27. Aprile dello ſcorſo anno 1805. confermò i due decreti della G. C., ad eccezione de'ſeguenti articoli.

I. Riſpetto ai beni di Gio. Domenico Pironti, ſoſpeſo il primo decreto della G. C., impartì termine, ingiungendo, che i beni medeſimi rimaneſſero in luogo di ſeque-

queſtro preſſo il Duca D. Gaetano, ſalva la provvidenza del ſequeſtro *penes tertium* in ogni parte del termine.

II. Sospeſe il decreto di termine dato dalla G. C. per la legittima da D. Michele preteſa ne' beni ereditarj del padre (il qual decreto, confermato dalla G.C. in grado di nullità, non era per le leggi del Regno ſuſcettibile di altro gravame, e perciò era paſſato in giudicato), e fece una dichiarazione eſecutiva di doverſi a D. Michele la legittima, dando il termine ſolamente ſulla liquidazione, ordinando ancora, che nel calcolo di detta legittima ſi comprendeſſe il prezzo pagato nella compra del feudo di Campagna.

III. Finalmente aumentò l'interino aſſegnamento a D. Vincenzo in altri annui ducati 400. (1).

Contra tal deciſione ſi è il Duca con le nullità querelato. Si è aperta di poi una trattativa di accomodo, la quale è ſtata preceduta da un eſattiſſimo appuramento di fatti, per cui D. Vincenzo non ha perduto il ſuo tempo, ha perduta però l'illuſione, poichè quella ſua mappa, con la quale ottenne dal S. C. contra ogni ſua eſpettazione un interino aumento di duc. 400., ſi è ridotta a materia prima; e da queſto appuramento apparirà, che per quanto D. Vincenzo poſſa le ſue pretenſioni amplificare, egli ha tanto di capitale effettivo in mano, che in eſito della lite dovrà dare, e non avere. Baſta dire, ch' eſſendoſi l'appuramento con quella mappa incominciato, ſi è dovuta poi nelle ſeguenti ſeſſioni abbandonare, domandando così l'iſteſſo difenſore di D. Vincenzo.

La tranſazione non è ſeguita, perchè le lontananze erano immenſe: D. Vincenzo calcola per niente il capitale di que' fondi, che tiene, e valuta al 6. per 100. una caſa coſtrutta come il mantello del Piovano Arlotto, con un

(1) *Fol.* 538. *cod.*

censo di suolo rispettabilissimo, l'età della quale, secondo l'architettura addita, in parte batte coll'epoca degli Angioini. Io non riprendo nulla di quel trattato: non mi conviene parlar de' progetti, poichè i congressi amichevoli non si palesano. Amo la stessa moderazione nel mio rispettabile avversario, poichè ognuno avrebbe che dire quando è provocato. La transazione è stata sepolta nell'obblio. Siamo di nuovo alla causa. Tre provvidenze il S. C. ha date, I. su i beni di Gian Domenico Pironti, II. sulla legittima ne' beni di Niccola, III. sull'interino assegnamento. Io dovrei seguire lo stesso ordine; ma siccome le nullità riguardano anche le provvidenze date in conferma de' decreti della G. C., mi conviene parlar prima di quel decreto, ed unire gli uni, e gli altri gravami.

CAP. I.

CAP. I.

De' beni ſottopoſti a ſoſtituzione da Gian. Domenico Pironti, e dell' eccezione della coſa giudicata.

Gio. Domenico Pironti con teſtamento, che porta l'epoca del 1624., iſtituì eredi egualmente i ſette figli maſchi che avea, ſoſtituendo a ciaſcuno, o nel caſo, che ſi faceſſe religioſo, o moriſſe in pupillare età, o *quandocumque* ſenza figli maſchi, eſcluſe le femmine, gli altri fratelli ſuperſtiti, co' quali concorrer poteſſero anche i figli de' predefunti fratelli *in ſtirpes*, e non *in capita*: *Io predetto Gio. Domenico iſtituiſco, ordino, e con bocca propria nomino a me miei eredi univerſali, e particolari ſopra &c. Andrea, Mattia, Pietro, Aniello, Marco, Gio. Pietro, e Carlo Pironti, miei figli legittimi e naturali, procreati &c., con condizione però, che morendo alcuno, o più de' detti miei figli, nati, e naſcituri*, in pupillari aetate, *o poi* quandocumque *ſenza figli legittimi e naturali* legitime *concetti*, etiam, *che ſi faceſſero Religioſi in qualſivoglia Religione, o Compagnia, l' uno ſucceda all' altro, intendendo detti figli* legitime *concipiendi*, & ex corpore; *anzi ordino, che morendo alcuno, o più di eſſi miei figli ſenza maſcoli, ma con figlie femmine, ſi debbano eſſe figlie femmine maritare con dote conveniente, e di paraggio, e tutto il ſoprappiù*, etiam, *che foſſe per avanzo de' frutti della mia eredità, a riſpetto della ſua porzione, pervenghi a detti miei figli rimaſti* pro aequali parte, & portione, *ed eſſendone alcuni premorti con figli*, etiam *a detti figli* per ſtirpes, & non per capita *a riſpetto di eſſi premorti*.

Qualora tutti ſette ceſſaſſero di vivere nel detto modo, cioè, *in pupillari aetate*, e poi *quandocumque* ſenza figli, loro

loro ſoſtituì Giacomantonio Pironti ſuo nipote *ex fratre* con una ſoſtituzione per modo volgare, anzi con una iſtituzione *ex nunc pro tunc*, ritrovandoſi vivente; ma ſe non ſi trovaſſe fra i vivi, colla ſteſſa volgare ſoſtituì ai medeſimi ſuoi figliuoli i figli maſchi di Giacomantonio, colla ſteſſa legge dettata nella ſoſtituzione fra i ſuoi figli, che inſiem co' figli di eſſo Giacomantonio concorrer poteſſero i nipoti *in ſtirpes, & non in capita. E morendo tutti, Dio non voglia, nel detto modo, in detta mia eredità ſucceda*, come ex nunc pro tunc, & e contra *iſtituiſco, seu substituisco mio erede univerſale e particolare*, ut ſupra, *Giacomantonio Pironti mio nipote, ritrovandoſi quello vivere, e quando premorto foſſe, ſoſtituiſco* UT SUPRA *li figli maſcoli, ed a riſpetto de' figli maſcoli delli morti* per ſtirpes, & non per capita, UT SUPRA.

Laddove poi nè Giacomantonio, nè i di lui figli maſchi, nè i nipoti *ex filiis*, come ſopra, ſi foſſero trovati eſiſtenti in tempo della morte dell'ultimo figlio del teſtatore, ſoſtituì nell'iſteſſo volgar modo ai detti figli ſuoi, o ſia all'ultimo moriente, Gio. Lorenzo Pironti altro ſuo nipote, ſe ſi trovaſſe in vita, ovvero i figli maſchi di coſtui. *E quando, Iddio non voglia, non ci foſſero maſcoli del detto Giacomantonio, nè anche figli de' ſuoi figli maſcoli* ut ſupra, *ſoſtituiſco mio erede Gio. Lorenzo Pironti mio nipote, ritrovandoſi vivere nel ſecolo, ſtante che al preſente è Religioſo*, ſeu *li figli maſcoli di eſſo Gio. Lorenzo.*

E finalmente quando amendue detti ſuoi nipoti Giacomantonio e Gio. Lorenzo ſi trovaſſero morti ſenza figli maſchi, in tal caſo iſtituì ſuo erede un monte, da dover eſſere amminiſtrato da' Governatori del Conſervatorio di Viſita poveri nel modo, come appreſſo avrebbe diſpoſto: *E quando ſi trovaſſero tutti morti eſſi miei nipoti ſenza figli maſcoli, in tal caſo della mia facoltà ne iſtituiſco mio erede un perpetuo Monte, da reggerſi, e go-*

governarſi, come infra *ordinerò, con l'infrascritti peſi, proibendo, che del preſente mio teſtamento non ſi poſſa dedurre coſa alcuna* jure Naturæ, ratione Falcidiæ, Trebellianicæ, nec aliter.

Di fatti in un ſeparato capitolo venne a dettar le leggi della fondazione del Monte. E ſiccome egli aveva dalla ſoſtituzione eſcluſe le femmine de' due ſuoi nipoti, così ordinò, che il Monte doveſſe a ciaſcuna di loro un maritaggio di ducati 300.: *Ordino, che ſuccedendo la morte di tutti eſſi figli maſcoli, e di tutti gli altri ſoſtituiti,* ut ſupra, *ſenz' altri figli maſcoli del ſopra eſpreſſo modo* (val dire, che ſi riporta alle ſoſtituzioni di ſopra fatte) *della mia facoltà ne ſia mio erede un perpetuo Monte &c.* (1).

I figli del teſtatore moriron tutti ſenza figliuoli, l'ultimo de' quali fu un Religioſo divenuto Veſcovo di Sarno, chiamato nel chioſtro Fra Siſto: e ſiccome aveva il teſtatore i Religioſi eſcluſi, così i figliuoli di Scipione Pironti Giacomantonio, e Gio. Lorenzo, nipoti di Giacomantonio ſeniore, che trovaronſi ſuperſtiti, intendeano eſcluderlo: ma coſtui diceva, che il Religioſo divenuto Veſcovo non era più religioſo. Ciò fu oggetto di una tranſazione, mercè la quale i detti figli de' figli di Giacomantonio andarono all'acquiſto de' beni. Si chiede ora, ſe, dopo l'acquiſto fatto da Giacomantonio e Gio. Lorenzo, abbia la ſoſtituzione altra progreſſione.

DAl compleſſo di tutte le di ſopra eſpoſte chiamate manifeſtamente ſi vede, che il teſtatore a' figli ſuoi altri non volle ſoſtituire, ſe non che i ſuoi nipoti *ex fratre*, e i figli loro inſiem co' figli de' figli, val dire, che invitò i congiunti de' proprj figli fino al quinto grado, e non oltre, in difetto della qual parentela ordinò l'erezione di

(1) *Fol.* 14. *Act. Comprom. D. Michaelis.*

di un Monte. Queſti ſono nella parte diſpoſitiva invitati, queſti, e non altri ſon ripetiti con infinita chiarezza nella parte condizionale; ed il pretendere, che ſe in morte de' figliuoli del teſtatore ſi foſſer trovati congiunti di remotiſſimo grado, oltre a quelli da lui diſegnati, dovеſſero all' infinito ſuccedere, è un offender manifeſtamente i limiti della volontà, e formare quella eſtenſione di gradi, che il teſtatore non volle, mentr' egli fino a' nipoti di Giacomantonio, e di Giovan Lorenzo ſi eſtefe, e quivi fermoſſi.

Si è queſtionato, ſe chiamati i figli, ſotto tal nome s'intendano anche i nipoti compreſi. La riſoluzione in generale è negativa, *aliter enim filii, aliter nepotes appellantur*, dice dopo Ulpiano Giuſtiniano (1): ma interpretativamente poſſon comprendervi ſi colle regole di una giuſta interpretazione, *juſta interpretatione*, al dir di Giuliano, *& juxta mentem teſtatoris* (2): *Nimirum*, comenta il Vinnio, *ubi juſta interpretatio id ſuadeat, nam nec a proprietate verborum recedendum eſt* (3), nel che anche comunemente richiedeſi, che il diſponente ſia un aſcendente, poichè Calliſtrato de' ſoli aſcendenti dice, di non poter con nome più dolce i nipoti appellare, che con quello di figli (4): ma ſe argomenti efficaci di con-

(1) §. *ult. Inſtit. qui teſtam. tutor. dari poſſunt*, L. 6. *ff. de teſtam. tutel.*

(2) *L.* 201. *ff. de V. S.*

(3) *In Comm. ad §. ult inſtit. qui teſtam. tutor.*

(4) *L.* 220. §. 3. *ff. de V. S.*, *Fuſar. de ſubſtit. quæſt.* 321. *n.* 1. *ad* 5. *Quando ſumus in transverſalibus, nepotes non venire appellatione filiorum ſcribunt Cinus poſt Accurſium, Baldus, Salicetus, Socinus, Peregrinus, Mantica &c.... quia in L. Juſta, & L. Liberorum ratio videtur eſſe, quia nepotes noſtros dulciore nomine appellare non poſſumus, quam ſi-*

contraria volontà non concorrono, la regola negativa inconcuſſa rimane. Il Cardinal de Luca dell' oſſervanza di tali maſſime nel foro anche così ne aſſicura: *Rotæ viſum eſt ſequi opinionem negativam, eamque pro regula ſtatuere, utpote ſermonis, ac verborum proprietati magis conſonam* (1); ond' egli in tutti i ſuoi diſcorſi per regola indubitata l' allega, da cui ſolo appartarſi convenga, ſe le congetture della volontà urtano a far credere il contrario (2).

Se poi il teſtatore ha manifeſtamente i figli da' nipoti diſtinti, nominando ſeparatamente e quelli, e queſti, non lice allora confondergli, e ciaſcuno riterrrà il proprio nome. E' ciò il comun ſentimento di tutt' i Dottori, com' è da vederſi preſſo l' Altogrado, ed altri infiniti. *Intrat receptiſſima concluſio*, ei dice, *filiorum appellatione nunquam nepotes contineri, quando teſtator diſcretive locutus eſt de filiis, & nepotibus, vel de filiorum filiis, Rota dec.* 473. *Recent. n.* 21. *P. IV. tom.* 2., *ubi ait hoc indubitatum eſſe* (3).

Ora il noſtro teſtatore ſoſtituì a' figli ſuoi Giacomantonio, ſe foſſe vivo, e ſe premorto ſi ritrovaſſe, i di lui figli maſchi viventi *in capita*, e i figli maſchi de' figli premorti *in ſtirpes*. Di chi ha egli dunque parlato? Fuor di dubbio de' figli vivi di Giacomantonio, e de' figli degli altri di lui figliuoli predefunti. Ha inteſo parlar egli di tutti i diſcendenti di Giacomantonio? Oibò, ſe gli ha eſpreſſamente caratterizzati, e diſtinti anche nel modo

filios. . . . hæc autem ratio non cadit in filios transverſalis. . . . Contrariam ſententiam male probarunt alii.

(1) *De Fideicomm. diſc.* 71. *num.* 4.

(2) *Eod. diſc.* 72. *n.* 2., *& in Summ. de fideicomm. num.* 127. *ſeq.*

(3) *Controv.* 97. *n.* 24., *V. Menoch. lib.* 4. *præſumpt.* 94. *n.* 6.

do della ſucceſſione? Così nell' invitare l' altro ſuo nipote Gio. Lorenzo, non diſſe che *in mancanza de' diſcendenti di Giacomantonio* ei ſubentraſſe, ma *quando non ci foſſero maſcoli del detto Giacomantonio, nè anche figli de' ſuoi figli maſchi, ut ſupra*, la qual diſcretiva locuzione, relativa al di ſopra detto, è appunto nel caſo, che diſcendenti del primo, e del ſecondo grado da Giacomantonio mancaſſero. Nè io ſaprei, ſe i figli de' figli di Giacomantonio, chiamati ſolamente *in ſtirpes*, ed in concorſo co' figli, poteſſero, eſſendo ſoli, eſcluder Gio. Lorenzo, e i ſuoi figli più proſſimi di loro all' ultimo gravato, dappoichè ſecondo il noto conſiglio 40. del Pariſio nel libro ſecondo ſarebbono eſcluſi. I Dottori non includono affatto nel nome di figli i nipoti, quando ſi tratta di dover eſcludere altri più proſſimi, che ſono ſimilmente chiamati (1), *quando agitur de ſucceſſione transverſalis ultra patruum magnum*, per la ragione, *quod cauſa teſtati regulatur a cauſa inteſtati* (2). Nè vale la rifleſſione, che il teſtatore chiamò nella propria diſcendenza ſolo i figli, e pure inteſe formare un perpetuo fedecommeſſo a pro de' diſcendenti; così del pari nelle linee collaterali ſotto il nome di figli tutti i diſcendenti compreſe. Imperocchè in prima il fedecommeſſo nella diſcendenza del teſtatore non dipende dalla chiamata de' figli, mentr' egli realmente i ſoli figli ſostituì, ma dal divieto di alienare, perchè i beni staſſero perpetuamente nella di lui diſcendenza, e perveniſſero poi ai ſostituti; ſicchè non è un fedecommeſſo eſpreſſo, ma tacito. In ſecondo luogo la parità a ſenſo degl' intendenti Scrittori a nulla vale; e ſe ne' diſcenden-

(1) *De Prætis de interpr. ult. volunt. lib.* 3. *interpr.* 3. *dubit.* 4. *ſol.* 1. *n.* 40.

(2) *Menochius de præſumpt. lib.* 4. *præſumpt.* 94. *num.* 18., 19., & 20.

denti del testatore la voce figli a' nipoti si estende ; non s' intende l' istesso nella chiamata de' figli de' collaterali . La differenza è da Callistrato notata , siccome si è detto, e la tacita condizione *si sine filiis*, che la legge *Cum avus* nel fedecommesso de' discendenti supplisce, non s' intende egualmente fra i collaterali supplita (1).

Ma che che sia di questa inopportuna questione, egli è certo, che quando la sostituzione ha già avuto il suo effetto, e sian per esempio succeduti i figli *in capita* , ed i nipoti *in stirpes*, questi altr' obbligo più non hanno di restituire , nè ad essi altri succedono colla stessa legge di successione *in capita* , ed *in stirpes* , perchè una sola volta ha il testatore tal ordine di successione prescritto, e la sua disposizione si è già verificata , ed ha avuto effetto . Ciò colla regola della *L. Boves §. hoc sermone ff. de Verb. significatione* insegnasi unanimemente da tutti (2) , ed il Castillo assicura esser questo un caso piuttosto chiaro (3).

Di fatti l' estendere i gravami delle restituzioni è anche un offendere le regole della legge . Se Giustiniano volle, che i fedecommessi fatti , perchè i beni non si alienassero fuori della famiglia , anche con voci di perpetuità , fermassero nel quarto grado , come potrà comportarsi a mente della legge colui , che voglia ampliarne i gradi oltre a quelli dal testatore preveduti e disposti ? Il difensore di D. Vincenzo Pironti biasima la memoria del Giu-

(1) Leggasi il Consiglio 23. del lib. 4 del Peregrino, ed il Fusario *de subst. qu.* 321. *n.* 2., *& seqq.*

(2) *Ant. Gabriel. lib.* 6. *Conclus. l. de V. S. n.* 74., *Menoch. lib.* 4. *præsumpt.* 94. *n.* 23., *Joseph de Rusticis ad L. Cum avus lib.* 6. *cap.* 14. *n.* 25., *& seq.*, *Surd. de aliment. tit.* 9. *qu.* 36. *n.* 14. *seq.*, *Casanatte Cons.*58. *num.* 1., *&* 2.

(3) *Controv. lib. V. cap.* 66. *num.* 43. *pr.*

Giudice Guaſco, dicendo, che di coſtui corre ancora la fama della ſua facilità per gli disvincoli de'gravami; ma Giuſtiniano, ſe giudicar doveſſe della condotta del Giudice Guaſco, e del Giudice Majone, che nel 1756. diede di queſto fedecommeſſo a D. Michele in via eſecutiva la ſpettanza, certamente avrebbe coſtui biaſimato, e di colui ſi ſarebbe ſommamente lodato come di un dotto miniſtro. Ma laſciamo ſtar la memoria degli eſtinti. Ciò ch'è certo, il volere eſtender le chiamate oltre a quello, che il teſtatore ha eſpreſſo, è una intemperanza. Il conſulente ſi affatica a farlo, il giudice nol dee fare: l'utile pubblico ripugna al vincolo de' beni: è queſta una maſſima da' ſavj conoſciuta, e meſſa in pratica; ed aggiungere ed eſtendere le diſpoſizioni è una ſpecie di diſpotismo, e un male politico. Diceva a tal propoſito Franceſco I., che i Dottori ſtiracchiavano le leggi, come i calzolai eſtendono ſtiracchiando i cuoi.

Evvi una ſeconda ragione, non men dell'addotta valevole, dell'eſtinzione di queſto fedecommeſſo toſto che in uno de' ſoſtituiti verificoſſi la chiamata, il che avvenne, ſiccome ſi è detto, in perſona de'nipoti di Giacomantonio; imperocchè non poteva il teſtatore più manifeſtamente ſpiegare il modo volgare della ſoſtituzione, affinchè non vi foſſe chi poteſſe metterla in queſtione, che con dire *ex nunc pro tunc iſtituiſco, ſeu ſubſtituiſco*, e ſpiegare con infinita chiarezza tutte alternativamente, e non ſucceſſivamente, le ſoſtituzioni, dicendo, che allora poteſſero ſuccedere i figli di Giacomantonio, qualora coſtui ſi trovaſſe premorto, e che allora poteſſero ſuccedere i nipoti di coſtui, quando i di loro padri non ſi trovaſſero vivi. Queſte condizioni eſcludono le ſucceſſive chiamate, dappoichè ſon tutte ſoſtituzioni condizionali. Chi dice, *ſe Tizio non viverà, ſucceda Sempronio*, ſe Tizio in tempo della ſucceſſione è vivente, Sempronio è eſcluſo, nè potrà ſuccedere più in morte di Tizio, che prima

di

di lui è ſucceduto (1). Nè altrimenti è ſoſtituito il Monte, ſe non quando ſi trovaſſero in tempo della morte dell' ultimo figliuolo del teſtatore premorti ſenza figli i ſuoi nipoti.

Il divieto di alienare, il quale è, al dire di tutt' i ſavj (2), la parte inſerviente alle chiamate, e non la parte principale, e ſolo ſi aggiunge per vie più confermare, non già per ampliare le diſpoſizioni già fatte, lungi dal coadjuvare l' aſſunto di D. Vincenzo, manifeſtamente l' eſclude. Il teſtatore non fece un divieto reale, ma perſonale. Lo direſſe ſolo a' ſuoi figliuoli per beneficio de' loro diſcendenti, e degli altri chiamati, dicendo eſſer ſua intenzione, che i beni ſi conſervaſſero in famiglia per li ſuoi figli, ch' eran fra loro ſoſtituiti, pe' loro diſcendenti maſchi *in perpetuum*, e per li ſoſtituti detti di ſopra, non già per li diſcendenti de' ſoſtituti ancora *in perpetuum*: *E così ordino, che detti miei figli non poſſino le loro porzioni, quali da me ſe li laſciano, per niuna cauſa*, etiam *privilegiata, e dalle leggi permeſſa, vendere, alienare, donare, obbligare, nè ipotecare, nè ſopra quelle imporre peſo, nè ſervitù alcuna, e contravvenendo, le vendite, e le altre diſtrazioni ſiano nulle, ed invalide, ed il dominio non ſi trasferiſca in perſona alcuna, ma ſi poſſano revindicare per li diſcendenti del contraveniente, ſeu altri chiamati*; *PERCHE' LA MIA VOLONTA' E', CHE DETTI MIEI BENI SI CONSERVINO IN FAMIGLIA PER DETTI MIEI FIGLI, E LORO DISCENDENTI MASCOLI IN PERPETUUM, SEU PER DETTI SUBSTITUTI UT SUPRA*.

Ora un tal divieto combina mirabilmente con tutto il conteſto delle chiamate, combina colle regole da' ſavj dettate, di non eſtenderſi mai i gradi delle chiamate, e molto più quan-

(1) *L.* 114. §. 13. *ff. de legat. I.*
(2) *V. Card. de Luca de fideicom. diſc.* 143. *n.* 6.

quando il divieto di alienare non è diretto alla cosa, ma alle persone (1) : e combina finalmente colla manifesta volontà del testatore, il quale dà diritto di revindicare a' discendenti del contravveniente, intendendo per tale colui, al quale avea fatto il divieto, ed oltre a questi dà il medesimo diritto agli altri chiamati, e non del pari a' discendenti loro.

Ma si dice, di avere il testatore spiegata la sua intenzione della conservazion de' beni nella famiglia? Se uno dice di fare quattro, cinque, o sei gradi di chiamate, *ut bona conserventur in familia*, qual Giudice darà la spettanza al settimo, all'ottavo, o al nono grado, per far più conservare i beni nella famiglia? Questa causale vien sempre ristretta ne' gradi delle chiamate, ancorchè sia accompagnata dalle clausule di perpetuità. Così dicono tutt'i Dottori. Ascoltiamo il dotto Porporato de Luca: *Aut præcedit fideicommissum restitutorium expressum, seu dispositivum ad certas personas, seu certa personarum genera restrictum, & tunc ista ratio, quamvis latior, & apta diversas personas, diversaque genera comprehendere, tamquam accessoria, & famulativa, præcedentem dispositionem non ampliat, sed ad ejus limites facta censeatur: multo vero magis, si ipsa prohibitio ad personas antecedenter vocatas directa sit* (2).

Adasi in conferma di tali massime anche il Reggente Galeota: *Nec obstat modo, quod ex prohibitione alienationis in vers. Item* dopo fatte, *ex verbis illis universalibus videatur ampliata substitutio omni casu, & omni tempore, ponderando, institutum, & substitutos fuisse prohibitos alienare cum clausula in fine adjecta, Ita* che detta eredità sia inalienabile, *siquidem verissima, & fere indubitata est conclusio, ab omnibus plane in longe fortioribus casi-*

(1) *V. Fusar. de subst. qu.* 673. *n.* 9.
(2) *In summa de fideicom. n.* 113.

caſibus recepta, & admiſſa, ut prohibitio alienandi, ſive conſecutiva ad ſubſtitutionem præcedentem, ſive præcedat ipſam ſubſtitutionem, ſive & tertio prohibitio ipſa interjecta ſit intra ſubſtitutionum gradus, ſequens, & præcedens, omni caſu ſubſtitutionem ex hoc nullo modo ampliari nec extendi ultra limites, caſus, & perſonas in ipſa ſubſtituendi, ſive fideicommittendi formula conſideratas, & ſic prohibitionem ipſam de non alienando regulari, reſtringi, & coarctari ab ipſa ſubſtitutione, non e contra; etiam ſi addita ſit ratio, quia teſtator velit conſervare bona in familia, & etiam in prohibitione quantumcumque reali, quia ſit directa ad bona, non ad perſonas, & non obſtantibus dictionibus ſemper in perpetuum, & in infinitum, DD. omnes ab antiquiſſimis ad noviſſimos concordi ore teſtantur judicatum in omnibus Rotis, Conciliis, Senatibus, & Parlamentis (1).

Ma è ciò con maggior chiarezza dimoſtrato in una inſigne deciſione della Ruota Romana ſommamente comendata, e riferita dal dotto Paolo Politi: *Supereſt ultima conjectura, hoc eſt, prohibitio alienationum . . . . . verum hæc quoque conjectura levioris ponderis cenſenda eſt. Nam hujuſmodi prohibitio eſt in ultima teſtamenti parte ſcripta, addita, atque adjecta diſpoſitioni fideicommiſſariæ, quam ſuperius, prout ſibi viſum eſt, teſtator ordinavit: ideoque ejus præceptum de rebus hereditariis non alienandis fideicommiſſariæ ſubſtitutioni, atque heredum inſtitutioni inſerviens, eam extendere, atque immutare nequit, ſed intra terminos, & caſus in præcedentibus ſubſtitutionibus expreſſos accipi debet, ne lex a teſtatore appoſita, ut fideicommiſſarias ſubſtitutiones ſub quibuſdam, ac certis conditionibus volitas firmiores redderet, inconſulto interpretum arbitrio teſtatoris voluntatem immutet, atque ſubvertat. Quod procedit, etiamſi verba in prohibitione appoſita temporis perpetuitatem præſeferant. Siquidem verba perpetuam prohibitionem denotan-*

tio

(1) *Lib. II. controv. 26. n. 45., & ſeqq.*

tia referri ſemper debent ad caſus a teſtatore antea expreſſos, quibus indefinita verborum ſignificatio conſtringitur, & limitatur, ita ut perpetua bonorum conſervatio, eorumque alienationis prohibitio ſolum in caſibus expreſſis volita cenſeatur . . . . . Ex his evidenter oſtenditur levitas conjecturarum, quæ ad inducendam fideicommiſſariam ſubſtitutionem fratrum de Mirtis, & onus reſtitutionis in filiis primorum heredum afferebantur; cum tamen eas oportet eſſes graves, certas, & perſpicuas, ut pro fideicommiſſaria ſubſtitutione reſponderetur: Maxime quando agitur de excludendo ulteriori gravamine reſtitutionis, pro cujus excluſione in dubio ſemper reſponderi certiſſimum eſt (1).

Ma non poſſiam far di meno a non riferire anche il caſo di queſta canonizzata deciſione. Un Veſcovo degli Abbruzzi, Giuſeppe Armenio nomato, iſtituì eredi tre nipoti, e ſoggiunſe, *e dopo la morte delli predetti tre miei eredi, voglio, che ſuccedino nella mia eredità, e beni li loro diſcendenti maſcolini di legittimo matrimonio da eſſi nati, e non le femmine: e non eſſendoci linea maſcolina de' tre miei eredi in tempo della lor morte, in tal caſo voglio, che ſuccedano nella mia eredità ec. li Signori Niccola, e Giuſeppe Mirti, e li diſcendenti da' predetti di linea maſcolina*. E finalmente quando queſti non vi foſſero, invitò alcune femmine del caſato Armenio, ſoggiungendo nell' ultima parte del teſtamento il divieto di alienare pari al noſtro, che in detta deciſione è così riferito, *ut hereditas integra ſubſtitutis ſervaretur, quamcumque bonorum alienationem prohibuit*. I primi eredi laſciaron diſcendenti, e queſti poi vennero a mancare. Preteſero i Signori Mirti il ſedecommeſſo contra gli eredi legittimi dell' ultimo della linea maſchile Armenio; ma ad onta di tante ben architettate

(1) *Deciſ. unic. poſt diſſertat. 44. de fideicom. n. 37. tom. 1.*

te riflessioni, furono esclusi, perchè si ebbe la loro sostituzione per vulgare condizionata nel caso solo, che i primi eredi non lasciassero figli, la successiion de' quali faceva cessare le ulteriori sostituzioni. Nel caso nostro, succeduti i nipoti di Giacomantonio, tutte le altre sostituzioni andarono egualmente a cessare.

Ben vero il nostro testatore si è spiegato assai chiaro, dicendo, esser sua intenzione di conservare i beni in famiglia, 1. a pro de' suoi figli, quali avea reciprocamente sostituiti, 2. a pro de' suoi discendenti maschi *in perpetuum*, 3. a pro de' sostituti di sopra detti. Giunti i beni in questi, non aveano altro vincolo, nè altro gravame pe' loro discendenti *in perpetuum*. E' ben diverso dire in generale di volere la perpetua conservazion de' beni nella famiglia, dal dire particolarmente di volerla pe' figli, per tutta la di loro discendenza, e pe' sostituti nel modo, come sopra gli ha sostituiti: giacchè di sopra colle chiamate avea detto a bastanza, qual era la sua mente di voler, che i beni gli avessero tutti i suoi figli, i discendenti di costoro, ed in difetto di essi o Giacomantonio, o i figli co' nipoti di esso Giacomantonio, o Gio: Lorenzo, o i figli co' nipoti di costui, e per conservare a tutti costoro la successione, ed i beni, vietò ai figli di alienargli.

Ma tutto l'Achille dell'Avversario consiste in una impropria spiegazione, che vuol fare di quelle parole: *perchè la mia intenzione è, che detti miei beni si conservino in famiglia per detti miei figli, e loro discendenti maschi in perpetuum, seu per detti substituti, ut supra*, quasi il testatore avesse detto: *si conservino da detti miei figli, discendenti, e sostituti in famiglia*; onde conchiude, che anche i sostituti abbian obbligo di conservare i beni nella loro famiglia. Dio buono, come può darsi tanto accecamento! Le parole non si debbono impropriare, se non quando la volontà ne obbliga a farlo. Or quì si vogliono impropriar le parole per distruggere la parte dispo-

ſitiva del teſtamento, e per aggiunger chiamate, oltre a quelle fatte dal teſtatore! Se io dico, e prometto, che non alienerò i miei beni, ma gli conſerverò per Tizio, o per Cajo, o per Mevio; ovvero ſe vieto a' miei eredi di non alienargli, perchè ſi conſervino per Tizio, o per Cajo; ciò dinota a ſenſo dell'avverſario, che da Tizio, e da Cajo ſi debbon conſervare? Altro è non alienare, e conſervare i beni per Tizio, o Cajo, chiunque verrà a ſuccedere, altro è dire di conſervarſi da Tizio, e da Cajo. I figli del teſtatore non doveano alienare, ma conſervar la roba ai loro figli, ed a' ſoſtituti: non già i ſoſtituti eran vietati ad alienarla per conſervarla anch' eſſi a perſone non dette. Con un equivoco, e con uno ſconcio di parole, guaſtando la grammatica, e commutando la particella *per* in *da*, e dicendo eſſer lo ſteſſo conſervarſi da Tizio *per me*, cioè *a me*, e conſervarſi *da me*, che dinota conſervar per altri, ſi altera tutta la diſpoſizione, e ſi fan ſorgere infinite altre chiamate!

Nè val per nulla la rifleſſione, che faſſi da D. Vincenzo, che ſe il teſtatore bramò la conſervazione de' beni nella famiglia de' ſuoi diſcendenti in perpetuo, la volle egualmente in perpetuo nella famiglia de' ſuoi collaterali; sì perchè tale argomento di parità non corriſponde alle parole del teſtatore, il quale in chiari ſenſi diſſe di voler la perpetuazione de' beni ne' ſuoi diſcendenti, ed all' oppoſto non diſſe di volerla egualmente in tutt' i diſcendenti de' ſoſtituti, ma ne' ſoſtituti ſoli: ſi anche perchè non vi ha identità di ragione per fare queſta ſtiracchiatura, non eſſendo eguale l'affezione, che uno ha per la ſua famiglia effettiva, e per la contentiva; quindi è, che ſecondo i maggiori gradi di premura per la prima ha il teſtatore il divieto eſteſo, e giuſta i minori per la ſeconda lo ha circoſcritto, e limitato. Udiamo che dicon di ciò coloro, che han molto meditato ſopra le altrui volontà. Uno de' più periti in tal ge-

genere è fuor di dubbio il Peregrino, alla cui deciſione fu rimeſſo il fedecommeſſo di un tal Guido de Dethis. Il caſo è tanto ſimile a quello, di cui trattiamo, che non ſarà ſuperfluo il riferirlo colle ſteſſe ſue parole: *Quamvis fideicommiſſum ordinatum in teſtamento D.Guidi de Dethis ad favorem deſcendentium ſuorum masculorum perpetuum fuerit, & in infinitum ex verborum proprietate producibile ab illa verba poſt prohibitam alienationem formaliter adjecta*, quia voluit bona prædicta perpetuo eſſe, & permanere in filios, & deſcendentes maſculos ipſius teſtatoris. *Attamen fideicommiſſum ordinatum ad favorem transverſalium masculorum descendentium a D. Thoma patre teſtatoris non eſſe perpetuum, sed finiri, & finitum fuiſſe in D.Joanne Baptiſta, qui primus ſucceſſit in fideicommiſſo, secundum juris civilis rationes verius eſſe videtur; ſic ut bona, quamprimum ex fideicommiſſo pervenerunt in Joannem Baptiſtam, fuerint facta libera.* I motivi, ch' egli allega, ſono i ſeguenti: *Primum non eſt dubium teſtatorem usum fuiſſe in utroque fideicommiſſo diverſis verbis; nam in deſcenſivo pronunciavit verba expreſſa perpetui fideicommiſſi, in transversali non ſic; formaliter namque dixit, ET DEFICIENTE LINEA MASCULINA LEGITIMA DICTI TESTATORIS, VOLUIT BONA PRÆDICTA TRANSIRE, ET PERVENIRE IN DESCENDENTES MASCULOS DICTI THOMÆ . . . . . TESTATOR IN PRIMO FIDEICOMMISSO VOCAVIT DESCENDENTES CUM ADVERBIO PERPETUO, in secundo transversales vocavit descendentes dicti Thomæ ſimpliciter, ſine alia adjectione tractus temporis: ergo, inſpectis verbis, primum fideicommiſſum eſt perpetuum ſecundum non eſt perpetuum. Secundo occurrit diverſitas perſonarum deſcendentium, & transversalium. Tertio concurrit diverſitas rationis . . . Teſtator naturaliter affectus versus ſuam progeniem, & poſteritatem, nimirum curavit medio perpetui fideicommiſſi poſteritati ſuæ conſulere; in transversalibus autem absque dubio non eſt tantus amor: ſic natura do-*

cemur, & lex humana conſtituit, L. Cum acutiſſimi C. de fideicommiſſ., quæ ex Papiniani responso naturaliter pro deſcendentibus præsumpſit, non pro transversalibus, ut ibi, & in L. Cum avus ff. de condit. & demonſtrat., ac idcirco dum teſtatores, finita linea descendentium suorum masculorum, quibus per fideicommiſſum perpetuum prospexerunt, faciunt tranſitum ad fœminas, aut ad agnatos, perraro solent, quoad hoc personarum genus curare, & illis providere de perpetuo fideicommiſſo. Et ex hac ratione admodum naturali infertur, nimirum qualitatem perpetuitatis, adjectam in præcedenti fideicommiſſo deſcendentium, non videri repetitam in ſequenti tranſverſalium, Riminaldus, Decius, Menochius. Alle quali ragioni egli altre ne adduce, che la di poſizione s' intenda nel primo atto verificata ſecondo la *L. Boves*, che il fedecommeſſo non ſi preſume, che la ſoſtituzione ſi preſume piuttoſto diretta, che fedecommeſſaria, che l'infinità deve evitarſi, e che haſſi a riſpondere per la libertà de' beni (1). Dell' iſteſſo avviſo ſono Giuſeppe de Roſa, Palma il nipote, la Ruota Romana, ed altri riferiti dal Politi (2).

Ma diraſſi, non ha egli il teſtatore eſcluſe le donne ſue diſcendenti per ſerbare i beni nella famiglia de' ſuoi nipoti? Dunque ha prediletta la di loro famiglia più di eſſe. L' eſcluſione delle diſcendenti anche incontro agli eſtranei io non la veggo; ma vi ſia pure? Sarà ſolo giuſta la conſeguenza di avere più delle donne diſcendenti prediletti i nipoti agnati, ed i di loro figli è ben cattiva quella, che abbia diletto la famiglia de' nipoti in infinito egualmente, che quella de' figli. Dagli antecedenti ſi dee trarre la conſeguenza, che ne deriva, non altra maggiore, ch'è oltre alle premeſſe, ſpecialmente quando ſi ragiona contro al fatto, e contro alla lettera del teſtamento, ſopra ſemplici deſiderj abortiti nella mente, e non paſſati in diſpo-

(1) *Conſil. 23. vol. 4.*
(2) *De fideic. diſſ. 41. n. 25. tom. 1.*

ſpoſizione (1). Ciò opererà, dice il Peregrino, l'eſcluſion delle donne, *non tamen ea ratione fideicommiſſum produci ad infinitatem, ubi ex verborum natura ſit temporale, quia offenderentur juris regulæ: nec eſſe inconveniens, quod agnationis ratio habita fuerit quoad certas perſonas, & quoad certos gradus* (2).

Non occorre poi riſpondere ad un altro argomento, che negoziando il teſtatore in unione de' ſuoi nipoti, amava la di loro famiglia al pari di quella de' figli. Io domanderei a D. Vincenzo, s' egli ama il Duca di Campagna egualmente come i figli ſuoi? Queſto argomento è frivolo, nè può metterſi come una eccezione alla maſſima teſtè rapportata.

Ma ſi è detto a baſtanza della volontà di Gio: Domenico, ſolo per darne un ſaggio, concioſſiachè è queſta omai una inutil diſputazione, eſſendo ſtata già altra volta ſolennemente deciſa, e giudicata, ſiccome da qui a poco diremo.

Nel 1675. Niccola, e Giacomantonio juniore chieſero in Vicaria dichiararſi eſtinta la ſoſtituzione contenuta nel teſtamento di Gio: Domenico. Quella, che nel teſtamento dopo di eſſi leggevaſi, era ſolo del Monte, concioſſiachè l'altra di Gio: Lorenzo colla di coſtui morte nello ſtato chieſaſtico non aveva mai potuto aver effetto. Naſceva il dubbio, perchè, ſebbene il teſtatore, nel formare l' ultima chiamata del Monte, aveſſe detto di ſoſtituirlo ai ſuoi figli, nel caſo che Giacomantonio, e Gio: Lorenzo, o i loro figli maſchi non ſi foſſero trovati eſiſtenti, pure nel capitolo ſeparato dell' erezione ſi era con parole ambigue ſpiegato: *Succedendo la morte di tutti eſſi miei figli maſchi, e di tutti gli altri ſoſtituti ut*

(1) *Non ſufficit aliquid eſſe in intentione, niſi fuerit in diſpoſitione*, è un detto di Baldo.

(2) *D. conſil.* 23. *n.* 27.

ſupra ſenz' altri figli maſchi. Ora non eſſendoſi la ſoſtituzione verificata in perſona di Giacomantonio ſeniore, nè de' ſuoi figli, ma de' nipoti, potea dirſi, eſſere il Monte ancora ſoſtituito, ſe Niccola, e Giacomantonio il giovane moriſſero ſenza figli, eſſi eſſendo i primi ſoſtituti, ne' quali la ſoſtituzione eraſi avverata: queſti al contrario avean giuſta difeſa, non ſolo con dire, di non eſſer eſſi propriamente i ſoſtituti, ma gli aggiunti a' ſoſtituti, ch' eran ſolamente i figli di Giacomantonio ſeniore loro avo, co' quali eſſi avean ſolo facoltà di concorrere *in ſtirpes*; ma con altra ragione ben anche la ſoſtituzione del Monte eſcludevano, poichè il teſtatore per ſoſtituti altri non inteſe, che Giacomantonio, e Gio: Lorenzo, e quando queſti ſenza figli moriſſero, avea precedentemente detto, che ſuccedeſſe il Monte, onde non potea poſteriormente intender per ſoſtituti i nipoti de' medeſimi, invitando il Monte anche nel caſo, che que' primi aveſſero laſciati figli, e queſti ultimi ſenza figli veniſſero poi a morire. Ma la G. C. abbondò nel ſentimento, che ſotto nome di ſoſtituti s' intendeſſero quelli, ne' quali eraſi la ſoſtituzione avverata, e non già i primi ſoſtituti giuſta l'antecedente capitolo del teſtamento, onde dichiarò, che la ſoſtituzione non era eſtinta (1).

Non debbo omettere, che fu coteſto decreto dal Duca D. Gennaro nel 1756. impugnato, aſſerendo, che gli atti non eſiſtevano, e che *credeaſi di non eſſervi mai ſtata l' interpoſizione di tal decreto*, onde chieſe, che D. Michele doveſſe gli atti eſibire, altrimenti di quello, *come inventato*, non ſi aveſſe ragione; ed appuntatovi contraddittorio, dal Giudice Majone decretoſſi, tenerſi del dedotto quella ragione, che doveva averſi *de jure* in tem-

(1) *Fol.* 199., *& a t. act. interpoſ. decr. præamb. qu. Jacob. Ant.*

tempo della diſcuſſione delle nullità, che pendeano nel giudizio della diviſione, qual decreto fu a D. Michele notificato (1). Ma ſia ciò detto per ſemplice notizia, poichè tal dichiarazione, per quel che diremo, punto non nuoce ad un' altra poſteriore fatta nel 1701.

Ne traſcorſero adunque 26. anni, fra' quali avvenne la morte di Giacomantonio il giovane; ed eſſendo lo ſtato delle coſe cambiato, poichè morto Giacomantonio con figli, era ceſſata la ſoſtituzione del Monte, fatta ſolo nel caſo, che i ſoſtituti ſenza figliuoli mancaſſero, la qual condizione non potea verificarſi in parte, mentre il teſtatore di tutt' i beni avea diſpoſto per l' erezione di un Monte, e non di parte; perciò Niccola, e Lorenzo Scipione, figlio di Giacomantonio, chieſero in Vicaria dichiararſi la ſoſtituzione contenuta nel teſtamento di Gio: Domenico eſtinta. L' unica ſoſtituzione, di cui diſputar ſi poteva, era, come ſi è detto, quella del Monte; quindi, inteſo il Governo di Viſita Poveri, la G. C. a' 6. Settembre 1700. dichiarò, *erectionem Montis ordinati a quondam D. Jo: Dominico Piranti in præcitato ejus teſtamento eſſe reſolutam ob mortem omnium ejus filiorum ſine filiis, & quondam Domini Jacobi Antonii, ſeu Domini Antonii Piranti junioris cum filiis* (2); ed il governo di Viſitapoveri, compoſto anche di legali, che intendeano il loro meſtiere non meno di quel, che oggi s' intende, credè, di non doverſi a tal dichiarazione opporre.

Credeano gli attori di non aver altro nemico a combattere; e perciò francamente avean chieſto nella G. C. dichiararſi la libertà de' beni, nè ſtimarono di andare preſſo gli antichi atti, de' quali forſe dopo ventiſei anni ignoravano o lo Scrivano, o il ſucceſſore. Ma la

(1) *Fol.* 378. *proc. diviſ.*
(2) *Fol.* 252. *proc. diviſ.*

G C. nell'atto, che dichiarò eſſere la ſoſtituzione del Monte eſtinta, ſuſcitò con un motivo un nuovo dubbio, ſe i figli de' ſoſtituti poſti in condizione foſſero da intenderſi di poſitivamente chiamati, per lo quale diſſe *partes informent* (1). Un tal dubbio non immaginato portò l'effetto di un nuovo, e ſerio eſame, ſu cui la G. C. applicatasi, a' 26. Gennajo 1701., inteſo il Curatore dato ai futuri chiamati, deciſe, *ſubſtitutionem ordinatam a Jo. Dominico Pironti in beneficium Jacobi Antonii Pironti, & reſpective ejus filiorum, non importare perpetuitatem reſpectu agnatorum; & proinde in præcitato ejus teſtamento non remanere alias conditiones, neque ſubſtitutiones obſervandas* (2), e nel dì 6. Luglio, intimato il Curatore, ed il Conſervatorio, ſi decretò, che il decreto avea fatto paſſaggio in giudicato (3): per effetto del qual giudicato ſi poſero in commercio i beni, con buona fede ſi alienarono, e fin anche un capitale di ducati 2020., dalla Regia Corte reſtituito, fu libero dal Duca D. Gennaro eſatto (4).

Ora ſi dee più quiſtionare, ſe il fedecommeſſo di Gio: Domenico abbia progreſſione, dopo un ſolenne giudicato eſeguito, per effetto del quale ſi ſono i beni liberamente commerciati, e ſotto lo ſcudo della pubblica fede ſi ſon comperati, avendo anche i Giudici ordinati liberi i pagamenti ai banchi? Niente intereſſa al pubblico, che vi ſia un fedecommeſſo di più, o di meno; ma intereſſa alla ſicurezza pubblica la ſantità delle coſe giudicate. Il giudicato è di pubblica, non di privata ragione: il giudicato è ſacro, è intangibile: ſe ſi reſtindono i giudicati, non vi è più ſicurezza di proprietà, tutto è incer-

(1) *D. fol.*
(2) *Fol.* 61. *act. comprom. D. Michaelis Pironti.*
(3) *D. fol.*
(4) *Fol.* 20. *a t. Appuramento de' fatti.*

certo, tutto è precario, e perciò la legge dice, che la cosa giudicata *pro veritate habetur*, (cui facendo eco i savj del foro hanno lasciato scritto, che il giudicato fa nero il bianco, ed il bianco nero), e dopo il giudicato non si questiona più della giustizia della cosa, ma solo se vi sia giudicato (1). Non si dee vedere, se il Giudice Guascò era avverso, o amico de' fedecommessi, ma se una decisione, emanata in nome del Re, e della legge, possa toccarsi. Qui si tratta di questione di volontà, e lo stesso avversario non cerca l' estension de' gradi, che per via di conjetture: ora la questione di volontà *in judicis æstimatione est* (2), e quel, che ad uno può sembrar bianco, ad altri può apparir nero, e ciò secondo le varie fisonomie degli uomini, e la diversa maniera, che ha ciascun di pensare. Se una cosa può esser variamente giudicata, giudicata che si è, dev' essere il giudizio rispettato. In ogni ben regolato governo è la parte più interessante della sovranità il rispettare, e far rispettare le cose giudicate, sulle quali poggia tranquilla la pubblica sicurezza.

Udiamo però quali opposizioni dall'avversario si fanno contro al giudicato.

(1) *L.* 42., 55., *&* 62. *ff. de re jud.*
(2) *L.* 7. *C. de fideicom.*

PRIMA OPPOSIZIONE.

Mancanza degli atti.

SI dice, che gli atti del 1701. non vi ſono, e che apparendo eſſerſi preſi dal Proccuratore del Duca di Campagna, il Duca eſibir gli dovrebbe, altrimenti ſia lecito a D. Vincenzo dire (mandando però tal ſoſpetto in fondo di mare) che la copia del teſtamento ivi preſentata foſſe monca, e difettoſa. Ma ſe per un accidente quegli atti ſi ſono ora ſmarriti, furon ben viſti, riconoſciuti, ed eſaminati da D. Michele padre di D. Vincenzo, che niente vi trovò da ridire. Fuvvi per queſte ſteſſe vertenze un compromeſſo fra D Michele, ed il Duca D. Gennaro, ed in tal rincontro eſſendo ſtati gli atti all'Attuario del compromeſſo eſibiti, coſtui eſtraſſe una copia legale del decreto, e la legalizzò con tutte le più ſcrupoloſe ſolennità, che i più rigidi Dottori eſigono nell' eſtratte da atti giudiziarj, cioè, la confrontazione coll' intervento delle due parti litiganti (1). Il Proccuratore del Duca D. Gennaro, che avea gli atti con ſua ricevuta, non potea rilaſciargli all'Attuario del compromeſſo, e benchè aveſſe potuto farne eſtrarre le copie dal Maſtrodatti di Vicaria, ove il giudizio fu attitato, pure, affinchè non vi s'incontraſſe dubbio, o diffidenza, fece fare avanti alle parti ſteſſe una ſolenniſſima eſiratta.

Non ſi tratta di eſaminare, ſe la ſentenza ſenza il proceſſo faccia pruova, potendo il reo dire o di non eſſere ſtato citato, od altro intorno alla di lei validità opporre. In tal queſtione ſi ſa, che ſi preſume a pro della ſentenza, *omnia fuiſſe ſolemniter acta*, ſpecialmente ove ſi tratta di ſentenza antica oltre a 30. anni, e vi ſi aggiunga inſieme l' oſſervanza, nel qual caſo, dice il Cardi-

(1) *Afflict. dec.* 282. *n.* 6., *Urſill. eod. n.* 9.

dinal de Luca, col ſentimento de' più periti ſcrittori, che *non ſit neceſſaria juſtificatio ex actis, quoniam præſumitur* (1). Ma ſi tratta di vedere, ſe eſſendoſi gli atti eſibiti, e dall' avverſario veduti, e confrontati, con eſtrarſi alla ſua preſenza copia legale della ſentenza, ſenza avervi che opporre, ſian da rieſibirſi col *toties quoties*, e ſia lecito all' erede di colui di profittarſi della diſgrazia di eſſerſi gli atti ſmarriti, e di non eſſer quel Proccuratore più fra' viventi, per dire, che il Duca erede di D. Gennaro eſibiſca gli atti, quaſi i proccuratori dian gli atti, che tengon con ricevute, in mano de' principali.

Che ſe altri documenti valevoli della deciſione della G.C. egli pur voglia, vi è anche la copia eſtratta dal Maſtrodatti, e Scrivano di Vicaria, che attitaron la cauſa, ritrovata felicemente preſſo alcuni atti fabricati ad iſtanza del fu D. Lorenzo Scipione (2). Se ne vuol di più, ſi è eſibito ancora un certificato del computante del mezzo grano a rotolo, con cui atteſta eſiſter ne' libri regiſtrato il mandato d'inteſtazione fatta nel 1701., nel quale tutt' i decreti della G. C. ſi enunciano (3). E finalmente la verità di tal decreto da D. Michele, padre di D. Vincenzo fu in pubblico iſtrumento del 1710. non ſol confeſſata (4), ma non poſta in dubbio nelle ſue iſtanze con enunciare gli atti, attaccandone ſolo la validità, e maledicendo la memoria del giudice Guaſco (5). Crediamo perciò, che queſta oppoſizione nè pure da un oſtinato poſſa in viſta di tali carte eſſere più ſoſtenuta.

(1) *De Judic. diſc.* 36. *n.* 32., *Carol. Ant. de Luca ad deciſ.* 197. *Gratian. n.* 5.

(2) *Fol.* 17. *Proceſſ. origin. pro D. Laurentio Scipione.*

(3) *Fol.* 24., *& a t. Vol. di Scritture.*

(4) *Fol.* 181. *a t.*, *&* 182. *proc. diviſ.*

(5) *Fol.* 72. *act. comprom. lcc. ſign.*

SECONDA OPPOSIZIONE.

Che la dichiarazione fu fatta ad una ſola Ruota.

SI proſeguono le oppoſizioni, dicendoſi, che la dichiarazione fu nulla, non avendo la G. C. facoltà di dichiarare ad una ſola Ruota eſtinte le ſoſtituzioni, oſtando la diſpoſizione della Prammatica.

Vi vuol molto coraggio ad aſſerire tal propoſizione, e perchè detta per dire, ſi tace qual è la Prammatica, che lo vieta, poichè è la Real Coſtituzione del 1738. ch'è poſteriore al decreto, non già la Prammatica unica *de vinculis quomodo amovendis*, la quale preſcriſſe la ſolennità delle due Ruote ſolo nel caſo di doverſi togliere un vincolo, che vi è, non già per dichiarare, che il vincolo non vi ſia: e prima della Coſtituzione del 1738. tutte le dichiarazioni di eſiſtenza, o ineſiſtenza de' fedecommeſſi ſi ſon fatte ad una Ruota, della qual pratica oltre della teſtimonianza del Maradei (1), e del Canonico de Luca (2), può baſtarne quella del Sorge, il quale ſoſtenea, che anche nelle permute non biſognavano le due Ruote, valendoſi della pratica de' decreti di dichiarazione. *In dies dicebam obſervari in M. C. V. haud eſſe neceſſarias has ſolemnitates, cum agitur de declarando extincto fideicommiſſo, & decreta interponi in una Aula, nec unquam fuiſſe reputatum, Pragmaticam, uti correctoriam, poſſe extendi a caſu diſvinculi, de quo loquitur, ad caſum, in quo agitur de declarando extinctum fideicommiſſum* (3).

Coteſto rito fu ſerbato ſino al 1738., che fu dal Re Cattolico emanata la nota coſtituzione, nella quale ſi ſtabili,

(1) *Singular.* 398. *n.* 21.
(2) *Obſ. ad dec.* 355. *de Franchis n.* 6.
(3) *Enucleat. tom.* 8. *cap.* 32. *n.* 11.

bili, che da quel punto in avanti non poteſſe più la G. C. profferire dichiarazioni di eſtinzione di fedecommeſſi, ſe non a due Ruote, con riferirſi anche nel S. C. in due Ruote adunato (1).

Tale ſtabilimento dimoſtra più chiaramente la contraria oſſervanza, e che la legge, innovandola per l'avvenire, non ebbe in idea, che tutte le antiche dichiarazioni, e le coſe giudicate in gran copia fatte ſi reſcindeſſero contra la pubblica ſicurezza de' cittadini, e de' tanti contratti cogli antichi riti, e coſtumi eſeguiti. Sembra adunque, che queſta ſeconda oppoſizione ſia egualmente irragionevole.

TERZA OPPOSIZIONE.

Che la dichiarazione del 1701. ſia nulla, perchè oppoſta alla dichiarazione antecedente del 1675.

SI è di ſopra parlato della dichiarazione, che da D. Michele Pironti diceaſi fatta dalla G. C. nel 1675., e dal Duca D. Gennaro ſuo nipote ſi negava. Se vi fu, altro non potè certamente eſſerne l'oggetto, che l'ultima ſoſtituzione, che leggeaſi nel teſtamento di Gio: Domenico dopo quella de' ſuoi nipoti co' di loro figli. Il dubbio ſulla durata di detta ſoſtituzione naſcer poteva, ſiccome ſi è detto, dal capitolo particolare della erezione del Monte, quale appariva non perfettamente analogo a ciò, che il teſtatore avea dinanzi ſcritto, dicendo: *Quando ſi trovaſſero tutti morti eſſi miei nipoti ſenza figli maſcoli, in tal caſo della mia facoltà ne iſtituiſco mio erede un perpetuo Monte*. Nel capitolo a parte poi avea detto: *Succedendo mia morte, di tutti eſſi miei figli maſcoli, e di tutti gli altri ſoſtitui-*

(1) *Coſtituzione del* 1738. §. 5. *n.* 26.

tuiti, ut ſupra, *ſenz' altri figli maſcoli DEL SOPRA ESPRESSO MODO*. Queſta ultima parte parea, che foſſe ſimile alla prima, e che ſotto le parole *tutti gli altri ſoſtituiti ſenza figli maſchi* aveſſe il teſtatore inteſo lo ſteſſo di prima, cioè, *tutti eſſi miei nipoti ſenza figli maſcoli*, sì perchè la parte condizionale per le regole di combinazione ſi ſpiega ſempre con la parte diſpoſitiva, ov' è la ſede della vocazione, mentre non ſi mettono in condizione, che le perſone dinanzi chiamate; sì anche per la relazione alla parte diſpoſitiva fatta dal teſtatore con quelle parole *del ſopra eſpreſſo modo*. Ma la G.C. abbondò (purchè la dichiarazione ſia vera) nel ſentimento, che ſtaſſero tuttavia poſti in condizione i figliuoli di Giacomo Antonio juniore, e di Niccola, quali potendo ai di loro genitori premorire, potea la chiamata del Monte verificarſi (1).

Queſto decreto rimaſe, ſecondo il documento, ch' è negli atti, in abbandono ſenza notificarſi, come ſuole accadere, quando dall' attore non ſi ottiene l' intento.

Ma nel 1701. era già morto Giacomo Antonio con figli, e la condizione della chiamata del Monte era mancata; onde Niccola, e Lorenzo Scipione, figlio di Giacomantonio juniore, fecero nuova petizione, chiamando in giudizio il Monte, e chiedendo dichiararſi la ſoſtituzione del medeſimo eſtinta. Poteva il Monte opporre il primo giudicato, e chiedere l' unione degli atti; ma conſiderando, che queſta iſtanza era in diverſe circoſtanze di quella, poichè allora la condizione pendeva, ed ora era mancata, meſſo a conſiglio l' affare, non credè fare tale oppoſizione.

La G. C. dichiarò la ſoſtituzione del Monte eſtinta, del che il Governo di Viſitapoveri non ſi dolſe, anzi la de-

(1) *Fol.* 199., *& a t. act interpoſ. præamb. qu. Jac. Antonii*.

deciſione accettò, ma le reſtò dubbio, ſe i figliuoli di Niccola poſti in condizione poteſſero dirſi diſpoſitivamente chiamati, a dileguare il quale ordinò, che le parti aveſſero informato, e dopo gl' informi nacque quella dichiarazione, che la ſoſtituzione, ordinata da Gian-Domenico a pro di Giacomantonio ſeniore, e de' ſuoi figli, non importava una perpetuità agnatizia; e che perciò nel di lui teſtamento non vi rimanevano altre ſoſtituzioni, nè condizioni.

Ciò poſto, vediamo quanto vaglia la prima deciſione a diſtrugger la ſeconda. Nella prima ſi trattò ſolo di una ſoſtituzione. Gli attori chieſero dichiararſi la ſoſtituzione eſtinta (1), e la G. C. così riſpoſe: *M. C. declarat, ſubſtitutionem non eſſe extinctam* (2). Qual era mai l'unica ſoſtituzione, che ſuſſeguiva alle di loro chiamate, ſe non quella del Monte? Queſta era la ſoſtituzione eſpreſſa, che nel teſtamento leggevaſi; e nel 1701. ſolo la G. C. immaginò potervene eſſer altra non eſpreſſa, ma tacita e conjetturale a pro de' figli. Nella prima deciſione non venne in eſame l'articolo, ſe i figliuoli di Niccola erano diſpoſitivamente chiamati, ma ſolo s'eran poſti in condizione, la quale poteſſe verificarſi a pro del Monte. Dunque il Monte, cui intereſſava, potea rinunciarvi, e poteva non avvalerſene, come fece. Nella ſola ſeconda deciſione ſi trattò l'articolo della chiamata de' figli di Niccola, e fu deciſa.

Ma ſiaſi trattato anche nel 1675. non di una, ma di più ſoſtituzioni, e ſia venuto ad eſame lo ſteſſo articolo ſvegliato dalla G. C. nel 1701., pur non ſappiamo qual

(1) *Fol.* 190. *a t. d. proc.*
(2) *Fol.* 199. *a t. eod.*

qual pro poſſa D. Vincenzo ritrarne. Egli è vero, ch'è nulla una ſentenza, quando ſi oppone a coſe prima giudicate, *a quibus provocatum non eſt*, cioè, a quelle ſentenze, dalle quali non eſſendoſi entro i fatali appellato, han fatto paſſaggio in coſa giudicata, ſiccome notano tutti gl' interpreti. *Sententia contra ſententiam, quæ in rem judicatam tranſiit, lata, ipſo jure nulla est, nec appellatione opus habet L. 1. C. quando provocare non est neceſſe*, così il Brunnemanno (1). *Ratio est in auctoritate rei judicatae, quae jus facit, & ut ſit litium finis* (2): che anzi ſiccome l'eccezione della coſa giudicata è una eccezione da doverſi allegare, così ſe il reo non la oppone, e faſſi condannare, la ſeconda ſentenza ad onta della prima paſſata in giudicato reſta ferma, e la prima ſenza effetto rimane. *Effectu destituitur res judicata, ſi reus per ſententiam abſolutus patiatur iterum ſecum ea de re agi per eumdem actorem, nec ei opponat rei judicatae exceptionem; eo quod hoc ipſo intelligitur tacite juri per ſententiam quaeſito renunciaſſe, arg. l. 28. §. ult., l. 29. ff. de jurejur.* (3).

Ma ove la prima ſentenza non è paſſata in giudicato, eſſendo ſuſcettibile di rivoca, perchè non notificata, allora la ſeconda paſſata in giudicato diſtrugge la prima, o per meglio dire dalla prima niun impedimento riceve, come i Dottori inſegnano. *Declara, quia ſententia lata contra ſententiam, quae nullo remedio reſciſſivo poterat revocari, est nulla, tamquam lata contra notorium, quando duo*

(1) *Ad tit. Pand, quæ ſentent. ſine appell. reſc. n. 1.*

(2) *Ad L. 1. C. quando provocare non est neceſſe de Nullitat. ſentent. rubr. 13. quaest. 29. n. 52.*

(3) *Voet ad P. tit. de re judic. n. 47. Altimar. loc. cit. n. 53., Tuſch. Concluſ. 142.*

duo concurrunt, quod judex fuit certificatus de re judicata, & non fuit probabiliter revocata in dubium validitas ſententiae, quae facit judicatum. Ita Alexander Conſ. 33. *lib.* 1. *in fin.* (1). E lo ſcaccìa ne rapporta in queſto modo il caſo. *Sententia R. P. D. Macchiavelli habet pro ſe rem judicatam, qua caret ſententia Reverendi N., quae res judicata, dato hinc inde probabili dubio, ſuperat ſententiam, quæ eſt ſine re judicata* (2). Dunque ſe veniſſe in giudizio il Monte, cui ſolo quella ſentenza feriva, gli ſi replicherebbe di non aver dritto a fare una tale oppoſizione, perchè della prima ſentenza nel ſecondo giudizio non ſi prevalſe, e non la oppoſe, anzi cedè alla lite: ma che voglia uſarne D. Vincenzo Pironti in nome di D. Michele ſuo padre, cui quella deciſione non riguardava, perchè in eſſa non fu deciſo l'articolo, ſe i figliuoli di Niccola poſti in condizione foſſero diſpoſitivamente chiamati, come ſi fece la prima volta colla ſeconda deciſione, è un opporre una ſentenza, che a lui nè nuoce, nè giova, e in conſeguenza non fa alcun oſtacolo alla coſa giudicata poſteriore.

Ma non dovea farſi motto della prima deciſione, nè era ciò neceſſario, quando lo ſtato delle coſe era cambiato, e la condizione, ſe i figli di Niccola *ſine filiis deceſſerint*, era già mancata colla morte di uno di eſſi con figli. Potea dunque dirſi, *quella ſentenza rimanga pur ferma nello ſtato di allora, che la condizione pendeva, nè s' impugna; ma ſolo ſi chiede, che or ſi dichiari eſtinta la ſoſtituzione per eſſer quella condizione mancata*, ed opponendoſi il Monte, ſe gli riſpondea, non aver che fare quel giudizio con queſto, nato da nuova cauſa ſovraggiun-

(1) *Tuſch. d. Pract. concluſ.* 142. *n.* 3.

(2) *In Reſponſ. in fin. tract. de ſentent., & re judicata num.* 90.

giunta: *alia causa nova post petitionem mihi accessit* (1); *nec est eadem conditio personarum* (2).

Ma si ripete. Tutte tali cose poteano opporsi al Monte; ed il Monte solo potea far di ciò questione. D. Michele, o che colla prima decisione si fosse detto esser la sostituzione del Monte estinta, o esser tuttavia vigente, potea sempre dire, che quella non avea che far con lui, perchè non si era trattato l'articolo, che lo riguardava, s'egli come posto in condizione fosse chiamato, quale rimaneva sempre in arbitrio di farsi esaminare, come nel 1701., inteso un curatore pe' futuri chiamati avvenne, mentr'egli allora non era ancor nato.

QUARTA OPPOSIZIONE.

Che la G. C. non risolvè l'articolo proposto:

Ei sembra, che D. Vincenzo voglia dire aver la G.C. coll'ultima decisione de'26. Gennajo 1701. voluto scherzare, dichiarando, che nel testamento di Gian Domenico non vi restavano più nè condizioni, nè sostituzioni da osservarsi, e che abbia voluto in seguito ingannare il prossimo nel mettere in commercio i beni del fedecommesso, intestandogli liberi a Niccola, ed a Lorenzo Scipione. Ma non vi è cosa più impropriamente detta quanto questa. Se la G. C. disse, che la sostituzione a pro di Giacomo Antonio, e de'suoi figli non importava perpetuità *respectu agnatorum*, disse, che il fedecommesso non riguardava il favore di tutta la famiglia di Giacomo Antonio, e de'suoi figliuoli; e degli agna-

(1) *L.* 11. §. 4. *ff. de except. rei jud.*, *l.* 25. *pr. eod.*

(2) *L.* 14. *pr. eod.*

agnati parlando, parlava de' di coſtui diſcendenti, poichè quali altri agnati eſiſtevano nel teſtamento di Gio. Domenico chiamati, all'in fuori de' figliuoli di Giacomantonio? Ma ſe vogliano cavillarſi queſte parole, ſi avverta, che la G. C. non fermò quì la ſua dichiarazione, ma le diede tutta la ſpiegazione con ſoggiungere, che in detto teſtamento non vi rimanevano altre condizioni da oſſervarſi. Come dunque può dir D. Vincenzo, che ve ne rimanevano altre, cioè, la ſoſtituzion di ſuo padre? Egli è poi uno ſviſar le parole, reſtringendo la lettera chiara, il dire, che la G. C. non aveſſe deciſo in generale non eſſervi altre ſoſtituzioni, quando ve ne rimaneva pur una, ma non eſſervi altre ſoſtituzioni di agnati collaterali, non già di figli, quaſi che i figli non foſſero agnati, e quaſi altri agnati collaterali vi foſſero a' figli di Giacomantonio ſoſtituiti! E' vero, che Gio. Lorenzo fu anche ſoſtituito, ma coſtui nello ſtato chiericale morì; nè la G. C. potea parlar degli agnati eſtinti. Chi dice poi, che in un teſtamento non vi ſono più ſoſtituzioni, dice, che non ſon ſoſtituiti nè i figli, nè altri: e chi dice non eſſervi più condizioni, dice, che i figli poſti in condizione non ſono chiamati. I Magiſtrati rendon giuſtizia, non iſcherzano, nè raggirano, come faſſi nelle ſcuole de' ſofiſti; e perciò la G. C. eſeguì il ſuo decreto, inteſtando a Niccola liberi i beni, il che non avrebbe fatto, ſe non aveſſe deciſo, che i figli di Niccola poſti in condizione non eran ſoſtituiti, e che i beni erano da ſoſtituzioni eſenti.

Dica dunque D. Vincenzo a ſuo bel'agio, che i figli poſti in condizione ſono chiamati, e che per D. Michele ſuo padre vi concorrean conjetture veementi; poichè neghiamo in prima, che D. Michele poſſa dirſi poſto in condizione, mentre furon poſti in condizione i ſoli figli di Giacomantonio, ed i nipoti, qualora però concorreſſero alla ſucceſſione, colli zii: diciamo in ſe-

con-

condo luogo, che la conjettura canonizzata, benchè non ſenza contraſti, è, come altrove diremo, quando i poſti in condizione ſono gravati, per la nota teorica di Bartolo nella *L. Centurio ff. de vulgari, non onero, quem non honoro*, la quale dev' eſſere accompagnata da altre conjetture veementi, cioè, da più gradi di fedecommeſſarie ſoſtituzioni, non già vulgari, o condizionali, e da una perpetua, e generica contemplazione della famiglia, quale non vi è, che appena ne' ſoli figli del teſtatore, e non nelle linee eſtranee. Comunque ciò ſia, ſon queſte conjetture, e per conjetture non ſi reſcindono i giudicati in queſtioni di volontà. La ſentenza allora è nulla, quando ſi oppone ad una chiara pubblica ſcrittura, e nel noſtro Regno ciò non baſta, ſe la nullità non ſia entro i fatali dedotta. Paſſato il decreto in giudicato, può ſolo ſtraordinariamente rivederſi, quando ſia offeſo il *jus conſtitutum*, non già il *jus litigatoris*.

QUINTA, ED ULTIMA OBBIEZIONE.

Che D. Niccola Pironti ſi valſe ſecondo l' opportunità or dell' una, or dell' altra deciſione.

QUeſta oppoſizione non conchiude, che la ſentenza paſſata in giudicato non vi ſia paſſata, e che al contrario quella, che realmente non ha forza di coſa giudicata, l' acquiſti: ma conchiuderebbe ſolo, che D. Niccola abbia uſata della verſipelleria, tacendo tal volta il giudicato ſuſſeguente a chi l' ignorava. Ma vediamo s' ei meriti queſta taccia, per altro di niuna conſeguenza.

Si pretende, che dopo ottenuto il decreto di dichiarazione del 1701., una ſola volta aveſſe D. Niccola, nè pure a proprio nome, ma qual proccuratore, e vicario di Lorenzo Scipione ſuo nipote, oppoſto il decreto del 1675. a La-

a Lavinia Pironti ſorella naturale di Lorenzo, per dilungare il pagamento, ch' ella chiedeva di un legato fattole da ſuo padre Giacomantonio juniore, dicendo, che coſtui laſciato avea tutta la roba ſoggetta a fedecommeſso. Ma avendo riſcontrata l' iſtanza fatta a nome di Lorenzo Scipione, che ſi cita, ove il di lui proccuratore diſſe ſolo per una ſcuſa, che Giacomantonio nulla avea laſciato di libero (1), ritrovo, che non con tutta la buona fede ſiaſi notato, d' eſſer proccuratore di Lorenzo Scipione in queſto giudizio l' iſteſſo D. Niccola; imperocchè ſebbene D. Niccola foſſe ſtato prima proccuratore del nipote, ed aveſſe preſſo gli atti dell' eredità di Giacomantonio ſoſtituito nel 1704. proccuratore il Dottor D. Andrea Scalfati (2), ciò fu ſolo per far inteſtare alcuni capitali (3), il che avvenne nel 1705. Lavinia all' incontro convenne Lorenzo Scipione ſuo fratello nel 1707. (4), ed a lui notificò perſonalmente il libello, il quale replicò notificarſi il ſuo proccuratore D. Luiſe d' Acunto, e non già quello due anni prima dal zio coſtituito (5). e queſti fu colui, che fra le tante eccezioni oppoſe a Lavinia l' ineſiſtenza de' beni liberi (6). Pare dunque, che non molto convenga quella propoſizione ſcritta dal difenſore di D. Vincenzo = *Che li Pironti ſi valeano de' due contraddittorj decreti ſecondo l' opportunità, ch' è quel male, che anche oggi con tanto danno del pubblico ſerpeggia* (7).

Di

(1) *Fol.* 172. *act. interp. dec. preamb. qu. Jac. Ant.*
(2) *Fol.* 157., & 162. *eod.*
(3) *Fol.* 160.; & 161. *eod.*
(4) *Fol.* 163. *eod.*.
(5) *Fol.* 167., & 169. *eod.*
(6) Veggaſi la preſentata *d. fol.* 172.
(7) Allegazione di D. Vincenzo de' 4. Marzo 1805. pag. 16.

Di egual calibro è l' altra propoſizione detta nella medeſima allegazione di D. Vincenzo = *Che lo ſteſſo D. Niccola Pironti nel* 1694., *volendo comprare il feudo di Campagna, pretefe ſvincolare alcune partite di arrendamenti ; ed in tal occaſione, confeſſando il fedecommeſſo di Gio. Domenico, diſſe, che niente poſſedeva di libero*, e cita i fogli 101., e 102. *act. compromiſs.*, ove niente vi ha di ciò, ma quel, ch' ei dice, è nel ricorſo dato da Niccola al Collaterale al foglio 103., ove chieſe l' *expedit* per ipotecare alcune partite di arrendamenti di Scipione ſuo padre, a fin di ſupplire al prezzo della Città di Campagna, che avea comprata, pel qual fedecommeſſo diſſe avere già fatta iſtanza nella G. C., perchè ſi dichiaraſſe eſtinto: ma non confeſsò affatto il fedecommeſſo di Gio. Domenico, come l' autor dell' allegazione aſſeriſce: anzi coll' aver ivi detto, *niente poſſeder libero*, volle intender ſolo di non aver niente slacciato con dichiarazione di giudice da' fedecommeſſi, mentre affermò, che i beni di Scipione eran di fatti liberi divenuti: e ſiccome fu di quelli domandò l'*expedit*, così per eſſi doveva aſſerire di aver già chieſta la dichiarazione, e non già pe' beni di Gio. Domenico, pe' quali la dimandò poi nel 1701.; ond' è inutile uccellar parole dette nel 1794., per infrangere una dichiarazione poſteriore.

Relativamente poi a' beni di Gio. Domenico, fu nel 1710. da Niccola alienata la ſua metà della maſſeria alla Cariola a favor di Lorenzo Scipione per ducati 5000., ed in tale alienazione intervennero per cautela del compratore anche i di lui figli, e fra eſſi D. Michele, che diſſe eſſere ſtato in quell' anno con altro iſtrumento emancipato (1). Si poſe per baſe della libertà de' beni il decreto del 1701.; e ſiccome Lorenzo Scipione ſi riſerbò contra detto decreto ogni ragione nel caſo, che

ſi

(1) *Fol.* 173. *proc. diviſ.*

ſi eſtingueſſe la linea di Niccola, così i figli di Niccola vollero riſerbarſi la ſteſſa ragione, nel caſo ſi eſtingueſſe la linea di Lorenzo Scipione, non già ſulla maſſeria alienata, altrimenti ſarebbero ſtati inconcludenti, proteſtandoſi *contra factum*, ma in generale per quel, che ad eſſi ſpettaſſe, ſe foſſe ciò ragionevole contro al giudicato del 1701. (1). Queſta riſerba a ſenſo di D. Vin-

(1) La vendita fu *per franca, e libera da ogni peſo, neſſo, vincolo, ſoſtituzione, o fedecommeſſo*: quindi così ſi ſoggiunſe: *Con dichiarazione, ch' eſſendo la medeſima maſſeria dell' eredità del qu. Gio. Domenico Pironti, da cui fu ordinata la ſoſtituzione in beneficio di Giacomantonio Pironti ſeniore, e altri chiamati, come dal ſuo teſtamento, perciò nell' anno 1701. ſotto li 26. Gennaro, e 6. Luglio dell' iſteſſo anno per la G. C. della Vicaria fu fatto decreto, che detta ſoſtituzione non importava perpetuità a riſpetto degli agnati, e non rimanevano altri vincoli in detto teſtamento, e ſoſtituzioni da oſſervarſi. Con che in vigore di detto decreto detta maſſaria dovrebbe eſſer libera a favore di detto Signor Duca, e potrebbe di quella diſponere come vero Signore, ſiccome ſi riconoſce da detto decreto, e atti fatti in Banca di Piſano, appreſſo lo Scrivano de Fuſio, alli quali per la verità delle coſe in omnibus ſi abbia relazione. Ma perchè ſi pretende per detto Signor D. Lorenzo, che morendo da qui a mille anni detto Signor Duca dopo li Signori ſuoi figli, e ſopravvivendo egli alli medeſimi, ſenza, che queſti laſciaſſero figli, detto Signor D. Lorenzo Scipione, come ultimo poſto in condizione, dovrebbe ſuccedere alli beni di detto qu. Gio. Domenico, e in ſpecie a detta maſſeria, come ereditaria di quello, la qual coſa ſarebbe contraria al decreto predetto; perciò tanto detto Signor D. Lorenzo Scipione, quanto li detti Signori D. Gaetano, e D. Giuſeppe, e per eſſi detto Dottor Giuſeppe Onemma loro proccuratore, e li ſuddetti Signori D. Luigi, e D. Michele per quello, che ad eſſi può*

Vincenzo diſtrugge il decreto, ma proteſtarſi, e dar di fronte ad un muro vale lo ſteſſo; che anzi queſta ſteſſa dichiarazione dà la ſcure a' piedi di D. Michele, perchè egli accettò il decreto del 1701., n'ebbe ſcienza, non l'impugnò dopo la morte del padre, e ſi riſerbò i dritti non ſemplicemente, ma *ſub conditione*, non per impugnare contro al fatto proprio la vendita fatta, ma nel caſo, che ſi foſſe eſtinta la linea di Lorenzo, caſo non avvenuto; e ciò ſolo per contrappoſizione alla riſerba, che Lorenzo fece. Ad ogni modo queſto fondo è alienato come libero con conſenſo di D. Michele. S'egli ſi fece riſerba, non fu per revindicare il fondo, non fu per riceverne dal padre il prezzo, ma fu per tutti altri beni. Queſto fondo dichiarò eſſer libero ſecondo il decreto del 1701., e come libero permiſe al padre, che lo diſtraeſſe qual roba ſua propria, non riſerbandoviſi veruna ragione. Dunque quando D. Vincenzo contra ogni ragione ottener poteſſe una deciſione di eſſere ſtato D. Michele ſuo padre anche chiamato nel fedecommeſſo di Gio. Domenico, nè a ricuperar queſto fondo, nè a ricuperarne il prezzo egli ha dritto, perchè ſuo padre libero lo ha dichiarato in man del padre

può appartenere ſe riſervano ogni ragione, e azione, che ad ognuno di eſſi ſpetta, o in futurum può ſpettare ex propria perſona, o per qualſivoglia titolo contra il decreto predetto. Et eſſo Signor D. Lorenzo Scipione in oltre ſe riſerva l'azione di domandare, e li detti ducati diecimila, prezzo di detta maſſaria, dandoſi il caſo, che Dio non voglia, della premorienza di detti Signori figli al rinomato Signor Duca, ſenza laſciar di loro alcuno figlio, quatenus *in detto caso la pretenſione di detto Signor D. Lorenzo Scipione foſſe ragionevole, e de jure toccaſſe a lui la ſucceſſione in detti beni, ſeguita la premorienza degli accennati Signori*, *fol.* 181. *a t.*, & 182. *Proceſs. diviſ.*

dre ſuo, accettando il decreto del 1701.; ed in conſeguenza queſto fondo, e il ſuo prezzo dal calcolo de' beni di Gio. Domenico deveſi eſcludere.

CAP. II.

De' beni di Giacomantonio Pironti ſeniore.

SEbbene non ſi metta in dubbio l'eſiſtenza del fedecommeſſo, ciò non per tanto non potea la G. C. interporre il decreto di ſpettanza ſenza nè pure un termine ſommario, ciò eſſendo apertamente oppoſto al Rito, ma lo ſpettatario, allor che chiede il poſſeſſo de' beni in forza del decreto di pertinenza, dee prima sborzare al poſſeſſore il prezzo delle migliorazioni; come in fatti la G. C., nel confermare in grado di nullità il decreto di pertinenza, riſerbò al Duca di Campagna i dritti per le migliorie. Che il poſſeſſore abbia dritto di ritenere i fondi fino a che non ſia delle migliorazioni ſoddisfatto, è un affare d'inſtituta: e che l'erede, o l'erede dell'erede poſſa pria della reſtituzione detrarre dai beni la quarta, è per legge a tal ſegno ſtabilito, che ſe il legatario ſi prende il legato, l'erede ce lo ritoglie dalle mani a fin di detrarre la quarta (1). Ciò poſto, vediamo ſu i beni di Giacomantonio, quali detrazioni ſi debbono fare.

(1) *L. 26. pr., L. 73. §. ult. ff., L. pen. C. ad L. Falcid., L. d. §. 2. ff. quod legator.*

Detrazione della legittima.

Giacomantonio non vietò colla nota cautela del Socino a Scipione suo figlio la detrazione della legittima; che anzi, non potendo impedirla, ordinò che si dovesse detrarre da' frutti. Questo precetto, perchè espressamente contrario alla legge *jubemus C. ad Trebell.*, non fu dal figlio accettato, anzi rifiutato, imperocchè nell'inventario riserbossi espressamente la detrazione della legittima.

Ch' egli potesse dalla proprietà, e non da' frutti detrarla, è noto per espresso stabilimento dell' Imperator Leone nella detta legge: *Jubemus, quotiens pater, vel mater, filio, seu filia, filiis, vel filiabus, ex æquis, vel inæquis partibus heredibus institutis, invicem, seu simpliciter quosdam ex his, aut quemdam rogaverit, qui prior sine liberis decesserit portionem hereditatis suæ superstitibus restituere, non per imputationem reditum, licet hoc testator rogaverit, aut jusserit, sed de ipsis rebus hereditariis dodrans restituatur. Idemque in retinenda legis Falcidiæ portione obtinere jubemus, etsi pater, vel mater, filio, seu filia institutis, sicut supra dictum est, heredibus, rogaverit eos, easve nepotibus, vel neptibus pronepotibus suis, ac deinceps restituere hereditatem*, la qual legge per sentimento di tutti gl' interpreti parla della legittima, che nel dritto antico sotto nome di Falcidia si comprendea, poichè il padre doveva istituire il figlio erede, senza vietargli la Falcidia, il che non facendo, il testamento era nullo (1); ond'è che il S. C., al riferir del de Franchis, giudicò, *fructus, tamquam non de substantia hereditatis, de qua legitima detrahi, vel solvi debet, non esse imputandos in legi-*

(1) *V. Gothofr. ad dict. leg. n. 12., Cujac. consult. 35. tom. 1. pag. 685. lit. c. d. e., idem in lib. 13 resp. Papin. ad l. 15. §. cum fidèicomm. ad legem Falcidiam tom. 4. pag. 1363. lit. a.*

gitimam partem (1); ed il Viſconti nota: *Pater non poteſt facere, ut fructus in legitimam imputentur* (2). Ma molto più, quando il padre non priva il figlio in caſo di contravvenzione del reſto dell' eredità, e ad altri l' addice: poichè ſenza tal penale reſta un nudo precetto, com' è un nudo divieto di alienare. Perciò ſi vieta la detrazione della legittima colla cautela del Socino, poichè ſe il teſtatore ſenza penale lo fa, il divieto è diſprezzato, e l' erede libera detrae la legittima, e ritiene il reſto, che non gli è ſtato tolto, nè ad altri in pena trasferito.

OPPOSIZIONI.

SI dice in prima, che avendo Scipione pria dell' inventario chieſto il preambolo, non riſerboſſi l'azione per la legittima, ma ſe la riſerbò dopo tre meſi nell' inventario. Io però l'iſtanza del preambolo negli atti non l' ho rinvenuta, onde non ſo donde l' abbia l' avverſario rilevata. Ad ogni modo, a lui ſembra, che tale oſcitanza nel primo atto, emendata nel ſecondo immediato, faccia perder la legittima. E' meraviglia però, come D. Vincenzo vuol far detrarre la legittima a ſuo padre, non oſtante l'accettazione da colui fatta del conſiglio datogli nel teſtamento dal Duca D. Niccola, di non chieder legittima, e vuol negarla a Scipione, che non diſſe di voler accettare ſulla legittima il gravame! Sarebbe una contraddizione manifeſta vederſi negata la legittima a Scipione ſenza rinuncia, ed accordata a Michele con una rinuncia eſpreſſa! Chiunque ſi ſpediſce il preambolo, può poſteriormente chiedere la detrazione della legittima, quando non abbia eſpreſſamente accettato il gravame, dichiarando, *quod contentus re-*

(1) *Deciſ.* 522.
(2) *Obſervat. ad dict. deciſ. n.* 3.

lita, vel data parte, de eo quod deeſt, nullam habeat quæſtionem (1).

Non oſta del pari il dire, che Scipione non chieſe in vita formalmente la liquidazione della legittima, benchè riſerbata, perchè non ſolo baſtava la riſerba, ma anche ſenza riſerba potea per eſpreſſo ſtabilimento di legge chiederſi dall' erede. Così l' Imperator Gordiano reſcriſſe: *Quamquam pater tuus fratrem tuum rogaverit, ut ſi ſine liberis diem ſuum fungeretur, portionem hereditatis tibi reſtitueret; tamen inteſtato eo diem ſuum functo, id, quod beneficio legis Falcidiæ habere potuit, ad ſucceſſorem inteſtati pertinere* (2); per cui Carlo Antonio de Roſa nella ſua pratica ne aſſicura, *certiſſimum eſſe, quod jus petendi legitimam, non obſtante onere conditionis, ſive temporis, ad heredem tranſit, juxta veriorem, & communiorem ſententiam*, mentovando le deciſioni di tutt' i Tribunali (3), ſiccome del noſtro S.C. più deciſioni il Merlino rapporta (4); nè queſta azione a preſcrizione ſoggiace, quando l' erede gravato ha la roba in mano, in cui la ſua legittima ſi contiene, ed all' erede la trasmette, rimoſſo *ipſo jure* dalla legge il gravame, a differenza di colui, ch' eſſendo diredato, nulla tiene preſſo di ſe del paterno retaggio, il quale può eſſer dalla preſcrizione eſcluſo.

Ma poi Niccola, e Giacomantonio figliuoli di Scipione chieſero la liquidazione della legittima nel triente intero di tutto l' aſſe, *& ſuper omnibus bonis*, onde col fatto la chieſero ſu i beni di Giacomantonio loro avo, confondendogli con quelli del padre (5).

Ag-

(1) *L. Si quando* 35. *C. de inoff. teſtam.*
(2) *L.* 10. *C. ad L. Falcid.*
(3) *In civ. dec. prax. part. unic. judic. partic. cap. V. n.* 13.
(4) *Controv. cent.* 2. *cap.* 49. *n.* 17., *& ſeqq.*
(5) *Fol.* 1., *& ſeqq. act. hered. qu. Scipionis cum Mag. Curatore.*

Aggregazione, che ſi pretende, di ducati 20000.

Giacomantonio col ſuo teſtamento, che porta l'epoca del 1641., dichiarò di aver dati a negozio a Scipione ſuo figliuolo ducati 20000., quali voleva, che s' impiegaſſero in compra a pro del fedecommeſſo, che veniva ad iſtituire (1). Egli ſopravviſſe otto anni dopo tal teſtamento; il perchè Scipione nel far l' inventario nel 1748., e nel deſcrivere i paterni beni, dovè far menzione di queſto ſuo debito, e diſſe, ch' egli avea tal ſomma dopo il teſtamento al padre reſtituita (2). D.Vincenzo non vuol preſtar fede a queſta dichiarazion dell' erede, ma vuol creder ſolo alla dichiarazion del defunto. Alle corte; s' egli vuol far naſcere il debito dalla confeſſione di Scipione, queſta non la può ſcindere. Un debitore, che dice eſſer vero il debito, ma da lui ſoddisfatto, non può eſſere dal creditore al pagamento convenuto in forza di tal confeſſione, ſe coſtui non dimoſtri prima il ſuo credito. Produca dunque D.Vincenzo la carta del debito di Scipione, ed ivi troverà il notamento, o la dichiarazione di eſſere ſtato ſoddisfatto. Se poi crede, che la ſola dichiarazione del teſtatore coſtituiſce la carta del credito, egli s'inganna. Un teſtatore può con giuramento dichiarare d' eſſer debitore del ſuo erede, o di un eſtraneo, ma non già d' eſſer creditore, eſſendo di pernicioſo eſempio, come dice l'Imperator Gallieno, *ut ei ſcripturæ credatur, qua unuſquiſque ſibi adnotatione propria debitorem conſtituit* (3); il che vien anche eſpreſſamente definito nella *l.6. C. de probat.*, e nell'Autentica *Quod obtinet* ſotto l'iſteſſo titolo:

(1) *Fol. 123. act. comprom.*
(2) *Fol. 2. a t. Vol. di Scritture.*
(3) *L. 7. C. de probat.*

Rationes defuncti, quæ in bonis ejus inveniuntur, ad probationem sibi debitæ quantitatis solas sufficere non posse, sæpe rescriptum est. Ejusdem juris est, & si in ultima voluntate defunctus certam pecuniæ quantitatem, aut etiam res certas sibi deberi significaverit = Quod obtinet omnimodo, si testator non juraverit; alioquin heredes necesse habent testatoris religioni stare, aut minime fruentur his, quæ relicta sunt: sed creditoribus nihil ex hoc præjudicii comparabitur.

Se dunque vuolsi prestar cortesia al detto non giurato del defunto, deve usarsi egual benignità al detto dell'erede, o non potrà crederssi nè all'uno, nè all'altro. Ma qui varie circostanze concorrono per darsi fede ad entrambi. Il testatore sopravvisse otto anni: egli manifestò il suo desiderio di non volere, che più lungamente fossero i ducati 20000. a negozio presso l'erede: e finalmente desiderava d'ingrandire il fondo del fedecommesso a segno, che ordinò anche la vendita de' mobili. Dunque dovè avere tutta la premura di ricuperare quel capitale.

Ma si oppone, che Scipione ciò non disse nell'istanza, con cui chiese il preambolo, ma solo nell'atto dell'inventario, che susseguì fra i tre mesi dopo il preambolo? Replico di non aver detta istanza veduta, per non esser negli atti; ma realmente nell'inventario dovea dirlo, e non nell'istanza del preambolo, perchè nell'inventario dovea descrivere i beni, ed i crediti del defunto. Se avesse nell'istanza del preambolo descritt' i beni del testatore, avrebbe potuto esser tacciato di tale omissione in non aver notata l'estinzione di un credito fra i beni rapportato: ma se l'istanza fu semplice: *peto præambulum ex testamento*, non era necessario il dire, ch' egli avea soddisfatto il debito dal testatore enunciato. Se quegli avesse detto d'avergli dato ducati centomila in vece di ventimila, avrebbe forse detto di protestarsi dell' erronea assertiva del testatore; ma poichè il testatore dis-

diſſe il vero, non vi era motivo di querelarſene, ma di dir ſolo, a ſuo luogo, e tempo, che uſo erafi fatto di detto capitale, giacchè nell' inventario era il luogo proprio a dichiararlo. Si aggiunga, che l'iſtanza ſi fa dal Proccuratore, il quale certamente fece delle generali riſerve, e diſſe di voler godere del beneficio dell' inventario, che ſalva tutte le ragioni dell' erede, come verranno in quello enunciate. Nell' inventario poi ſi coſtituiſce il principale, e dice a luogo proprio quanto conviene. E ſi noti in fine la vicinanza degli atti, avvegnachè, la dimenticanza in un atto può ſupplirſi con un altro contemporaneo, e vicino.

Contro all' inventario ſi fanno anche delle oppoſizioni. Si dice, che furono omeſſe alcune partite di pochi ducati; ma perciò ſi uſa negl'inventarj la cautela di dichiarare, che l' erede è pronto a ſupplire ogni omiſſione, perchè naturalmente ne accadono. Si dice in oltre, che tale inventario non fu a notizia della famiglia. Chieggo ſcuſa all' avverſario: Lorenzo Scipione lo mentova nel ſuo teſtamento (1), e l' iſteſſo D. Michele, padre di D. Vincenzo, benchè ſulle prime nel 1751., per carpirlo ſenza diſpendio dal ſuo nipote, lo aveſſe negato (2), pure poſteriormente nella ſua iſtanza, fatta in Vicaria per capi in Agoſto 1754., col capo 2. domandò la metà de' *mobili*, *oro*, *argenti*, *gioje*, *tapezzerie*, *ed ogni altra ſpecie*, *che apparivano dagl' inventarj* (3): nè a D. Michele venne in teſta di chiedere i duc. 20000., o che ſe ne aggregaſſero altri 60000. all'eredità di Gia-

(1) *Fol.* 72. *a t. act. comprom.*

(2) *Fol.* 18. *a t. atti dell' eredità di Lorenzo Scipione.*

(3) *Fol.* 286. *Proceſ. diviſ. D. Nicolai.*

comantonio per mancanza d'inventario. Fu queſta una bizzarria ultima di D. Luigi, che vi traſcinò gli arbitri, ſenza aver queſti precedentemente ordinato al Duca, che l'inventario eſibiſſe. Si oppongono in ultimo eccezioni ſulla validità del detto inventario, dicendo, che la nota de' beni è inſerita nel protocollo ſenza eſſer firmata (del che non ſi è verun documento eſibito) e che Giuſtiniano eſige, che l'inventarjo ſi ſoſcriva. Vi vuole un bel che a diſtruggere pubblici iſtrumenti, promovendo ora pretenſioni non mai promoſſe. In tempo di Giuſtiniano l'inventario faceaſi con carta privata, la quale ſi firmava dall'erede, ſpiegando di aver deſcritti i beni ſenz'alcuna frode, ma nel noſtro Regno tutto ciò ſi ſpiega dal Notajo per bocca dell'erede, del di cui detto ne diſtende un atto pubblico; e gl'iſtrumenti non ſi firmano dalle parti, o almeno, ſe ſi firman le minute, il che da pochi Notai praticavaſi, nel ridurſi poi in protocollo, non ſe n'ha più ragione, e le minute ſi diſperdono. Che poi nel protocollo ſiaſi, come ſi aſſeriſce, inſerita la nota de' beni ſenza firma, così ſi praticava, perchè la firma ſi contiene nell'iſtrumento con una ſolennità maggiore, cioè, col coſtituto. Ma l'avverſario dice, che potea toglierſi quella carta, e ſuſtituirſene un altra. Provi dunque una tal falſità, mentre al Notajo, ed al ſuo protocollo daſſi pubblica fede, e Giuſtiniano preſcriſſe, che fatto l'inventario, è obbligo de' creditori, o de' legatarj, e de' fedecommeſſarj, di provare le omiſſioni *legitimis modis*, e che gli eredi ne debban eſſer convinti, obbligandogli poi al doppio, *poſtquam fuerint convicti* (1).

La-

(1) *L. ult. §. 10. C. de jur. deliber.*

Laſciamo da banda alcune altre bagattelle nate da troppa accenſione di fantaſia. E di fatti può dirſi falſo un inventario, ſol perchè un rimoto nipote di Scipione dell'altra linea, figliuolo di Giacomantonio il giovane, nel ſuo teſtamento, ſcritto un ſecolo, e nove anni dopo nel 1739., diſſe, eſſere ſtato ſpedito l'inventario, o per meglio dire le citazioni *per edictum* preſſo altro Scrivano di Vicaria? Prese costui un abbaglio di nomi, nè l'erroneo ſuo detto varrà certamente a diſtruggere la fede, e la verità di un pubblico iſtrumento? Anzi l'aver Lorenzo Scipione in un atto veridico, qual'è un teſtamento, aſſerito di eſſerſi fatto da Scipione l'inventario, ne conteſta vie più la verità, benchè errato aveſſe nel nome dello Scrivano. E può anche ſtare, che in tempo del teſtamento di coſtui il conſervatore di detti atti foſſe ſtato lo Scrivano, ch'enuncia. Paſſiamo per tanto ad altri eſami.

CAP. III.

De' ducati 20000. *di Anna Pironti.*

SI è detto, che la G. C. diede termine alla pretenſione di D. Michele ſu i 20000. ducati, che diſſe rimaſti nell' eredità di Anna Pironti, e minacciò al Duca D. Gennaro anche il ſequeſtro *in qualibet parte termini*, il qual decreto è ſtato anche dal S. C. confermato.

Ora non vi ha coſa più irragionevole di queſta domanda, dalla quale D. Vincenzo, lungi dal trarre vantaggio, può riceverne danno. Il fatto è il ſeguente. Giacomantonio il vecchio, in maritare nel 1639. il ſuo figliuolo Scipione con D. Lucrezia Pariſi, gli donò a contemplazione di quel matrimonio ducati 20000., e promiſe con ventimila altri di comprargli un feudo, e di ſtipularne iſtrumento a conſiglio del ſavio tanto di Scipione, che di Lucrezia ſua futura ſpoſa, invitandovi i figli, e diſcendenti. Da quel matrimonio nacque una ſola figliuola, che Anna venne appellata; e paſſato Scipione a ſeconde nozze, procreò Niccola, e Giacòmantonio il giovane. Ora nel parlare il donante de' primi ducati 20000., diſſe donargli con fedecommeſſo a pro de' figliuoli, e diſcendenti di Scipione, ſenza eſprimere la particolarità, ſe intendea parlare ſolamente de' figliuoli naſcituri da quel matrimonio; ma nel favellare degli altri 20000. da impiegargli nella compra di una terra, o ſia feudo con vaſſalli, ſi eſpreſſe così dicendo: *e quella donare al detto Signor Scipione ſuo figlio, ed alli figli da eſſo naſcituri dal preſente matrimonio*, *COME SI E' DETTO DI SOPRA* (1). Queſte eſpreſſioni relative al detto di ſopra dichiarano di

(1) *Fol.* 87. *a t. act. comprom. litt. A.*

di eſſerſi inteſo anche prima parlare de' figli naſciturí da quel matrimonio. E come aſſumerſi il contrario, quando il donante in una parte della donazione dichiara, che anche così aveva inteſo dire nell' altra? S' egli non aveſſe nettamente ſpiegato, che aveva anche di ſopra inteſo parlare de' figli da quel matrimonio naſcituri, pure, ſecondo le regole legali, l' ultima parte dichiarerebbe la prima. *Qui filiabus legavit*, dice il Giureconſulto Ulpiano, *ſi mentionem aliqua parte teſtamenti poſthumæ fecit, videtur in filiarum legato & de poſthuma ſenſiſſe* (1).

Ciò eſſendo, allor, che ſon chiamati taſſativameute i figli di quel matrimonio, ed i lor diſcendenti ſoſtituiti, non può affatto pretenderſi, che i figli di altro matrimonio vi ſuccedano. Scrive il Giureconſulto Trifonino: *Si quis ex certa uxore natum ſcribit heredem, in periculum rumpendi teſtamentum deducit, ex alia ſuſceptis liberis* (2). Nè è ſtato mai preſſo i DD. controverſo un tal punto, eſſendoſi ſol diſputato, ſe fatta una donazione a contemplazione di un certo matrimonio ai figli in generale, poſſa queſta chiamata reſtringerſi ai ſoli figli di quel matrimonio, a di cui contemplazione la donazione ſi è fatta; ma ove i figli di quel matrimonio ſono taſſativamente invitati, tutti convengono in ciò, ch'è chiaro, cioè, che non altri, che quelli ſono chiamati, come può vederſi preſſo il Fontanella nel ſuo trattato *de pactis nuptialibus*, il quale proponendo la queſtione diſputata, aſſicura eſſer queſta, di cui ragionamo, indiſputabile: *His ſtatim ſuccedit & aliud dubium non minoris difficultatis, quam prius, numquid videlicet, quando donatio facta eſt filiis in terminis noſtris, non exprimendo hujus, vel alterius matrimonii* (*NAM SI ID EXPRIMERETUR*,

(1) *L.* 17. *pr. ff. de legat.* 1.
(2) *L.* 28. §. 2. *ff. de liberis, & poſthum.*

RES ESSET SINE DIFFICULTATE), *an tunc per eam donationem cenſeantur vocati tam filii ſecundi, quam primi, vel alterius matrimonii, an vero ſolum filii primi matrimonii, cujus favore, & contemplatione fuit facta donatio?* Egli con leggi, con autorità, ed eſempli di coſe giudicate la ſentenza à pro de' figli di quel matrimonio, a cui contemplazione ſi è donato, ſoſtiene (1), nè qui convien rapportare le di lui ragioni, per non uſcir dal tema, e render diſcettabile quel, ch'è chiaro. Di fatti ſe la legge, parlando di un teſtamento, ciò dice, quanto più avrà luogo nelle ſtipulazioni, e negli atti fra vivi, ove deve adoperarſi una più riſtretta interpretazione (2)?

Anna, in paſſare a nozze con D. Gio: Battiſta Rocco, pretendea gl' interi ducati 40000. Il padre non potendo negare, che a lei il donato ſi apparteneva, e non a' figli del ſecondo matrimonio, reſtringeva le ſue oppoſizioni ſolo a que' 20000. ducati, de' quali doveva comperarſi il feudo, dicendo, che ſe il feudo ſi foſſe comprato, non lei, come donna, ma il figliuol maſchio del ſecondo matrimonio vi ſarebbe per le leggi feudali ſucceduto. Tale oppoſizione però non eſcludeva nè il pagamento del prezzo de' duc. 20000. a pro della figlia del primo matrimonio, a cui l'erede feudale ſoggiacer potea, nè l'averſi potuto comperare il feudo colla ſteſſa legge di dover paſſare per ſucceſſione ai figli di quel matrimonio ſolamente, maſchi, o femmine, che foſſero, del che il Fiſco glie ne ſarebbe ſtato più grato. Opponeva ancora Scipione, che i beni di Giacomantonio non eran capaci di tal peſo, e che a lui come padre ne ſpettava per legge l'uſofrutto.

Cre-

(1) *De pact. nupt. clauſ. 4. gloſ. 9. P. 1. num. 19. ſeqq.*

(2) *L. 99. ff. de verb. obl.*

Credè Scipione di farla a buon mercato con tranſigere queſta pretenſione della figlia per ducati 310000., a' quali aggiunti ducati 9000. delle di lei doti materne, le coſtituì l' intera dote di ducati 40000., con apporre il patto reverſivo a ſuo favore, e de' ſuoi eredi, e ſucceſſori, per la metà delle intere doti, qualora colei foſſe ſenza figli di vita mancata, laſciandole libera la facoltà di diſporre di una ſola metà (1).

Potea Scipione prendere i ducati 310000. dall' eredità del padre, che n'era la debitrice, ma contentoſſi di pigliarne ſolo ducati 13400. in tanti arrendamenti (2).

Anna, ſopravviſſuta al padre, e non avendo prole, fece il ſuo teſtamento, col quale iſtituì eredi del ſuo aſſe il Duca D. Niccola, e Giacomantonio il giovane, eriggendo a pro della famiglia Pironti un Monte, cui aſſegnò un fondo di duc. 20000. Dichiarò bensì, ch'ella s'intendeva leſa della tranſazione fatta col padre, per cui n'era già ſtato iſtituito giudizio, poichè le ſpettavano gl' interi ducati 40000., oltre il paraggio ne' beni paterni liberi; nè aver obbligo di reſtituzione de' ducati 20000 (3).

Per

(1) *Fol. 91. a t., & ſeqq. act. comprom.*

(2) *Appuram. di fatti fol. 21. a t.*

(3) Parole del teſtamento = *Dico la mia azienda eſſer libera, mentre li ducati 40000., ricevuti in tempo del mio maritaggio con il qu. Preſidente Rocco, furono, cioè, ducati novemila dotali della qu. Signora Lucrezia Pariſio mia madre, e ducati 31 mila, complimento di quarantamila furono della ſomma di ducati 40000. della donaziane fatta dal qu. Giacomantonio Pironti mio avo alli figli del matrimonio fra il mio Signor padre qu. Scipione Pironti, e detta mia madre, del quale matrimonio io ſola teſtatrice reſtai ſuperſtite, che perciò mi ſpettavano intieri li detti ducati 40 mila della detta donazione, e ne ricevei ſolamente ducati 31 mila, oppropriandoſi mio padre a sè li reſtanti du-*

Per effetto di tal ſucceſſione alcune partite di quegli arrendamenti tolte dal fedecommeſſo di Giacomantonio agli eredi per-

ducati novemila, e per detta donozione detto qu. mio padre nè fu convenuto nel S. C. in banca di Borrello dal qu. Giacomantonio Pariſio mio avo ad oſſegnarmi li ducati 40 mila di detta donazione. Avrei anche rogione per il legato di ducati 5000. laſciato dal qu. Giacomantonio Pironti nel ſuo teſtamento, e di vantaggio non ho avuta legittima alcuna della roba paterna, che ovonza i ducati 200 mila, quale legittima ſe aveſſi avuta, conforme hanno avuto li miei fratelli dalla Vicaria, precedente liquidazione, unita con la donozione intiera delli ducati 40 mila, mi ſpettavano dà ducati 70 mila, ed ovendone avuti ducati 31 mila, non ſono la metà di quello mi ſpettava; ſicchè detti ducati 31 mila pagotimi, parte in effetti oſſegnati, e parte in contanti, reſtano o mio beneficio liberi, da potergli diſponere a beneficio di qualſivoglia perſona, onco eſtranea, come non ſoggetti alla conſuetudine; e di tutto queſto voglio, che ſe ne abbia certezza, e ragione per quello poteſſe riguardare alla validità della preſente mia diſpoſizione. E quantunque con detto qu. mio marito nelli capitoli matrimoniali (che oggi per la diſſoluzione del matrimonio ſono rotti) detto qu. mio padre volſe ſi faceſſe rinuncia a ſuo beneficio, però detto qu. Preſidente Gio: Battiſta prima di firmor detti capitoli fè dichiarazione à' 25. Febbrajo 1659. per otto pubblico, ſtipulato per Notar Gennaro Montanoro figlio di Notar Gian Franceſco di Napoli, detta rinuncia eſſer nulla e leſiva, maggiormente perchè non cade ſopra quelli beni, nelli quali, toccando eſſer dotata, non ho ricevuto coſa alcuna; e dopo con polizza de' 6. Luglio 1660. per Banco della Pietà in teſta del Signor Gio: Onofrio Giordano mi furono pagati ducati 5000. a compimento, non volſi ricevere detta pollizza come pregiudiziale per l'accennate ragioni, comparſi in Vicaria con det-

pervennero nella ſomma di duc. 9400., cioè, 4700. a ciaſcun degli eredi, giacchè di una partita di ducati 4 mila Anna ne aveva a pro del Monte diſpoſto. Niccola di poi alienò la metà di una partita di duc. 5300., ed un'altra di ducati 2100.. In ſoſtanza de' duc. 13400. tolti dal fedecommeſſo non n'eſiſte che una ſola partita di ducati 2000. ſull'arrendamento del peſo della Regia Doana, di cui una metà ne pervenne a Niccola (1). Nè i compratori ebbero alcuna difficoltà di acquiſtarle, ignorando, che un dì ſarebbe venuto in penſiero a qualche diſcendente di Giacomantonio di crederle di fedecommeſſo avvinte.

Ed in vero, che ſtrana ſia una tal domanda, non vi vuol molto a dimoſtrarlo. Una delle due coſe può da' chiamati al fedecammeſſo di Giacomantonio aſſumerſi, o che quella tranſazione fatta da Scipione ſia al fedecommeſſo leſiva, ovvero approvandola dire, che il patto riverſivo, appoſto da Scipione a beneficio de' ſuoi eredi e ſucceſſori, debba correggerſi, ed intenderſi a favore de' ſoli chiamati nel fedecommeſſo di Giacomantonio.

Se

detto qu. mio marito a' 9. Febbrajo 1661., allegando, tutto quello mi ſpettava, e queſti pregiudizj, alli quali non intendevo conſentire, e per la Vicaria nell'iſteſſo dì 7. Febbrajo 1661. ſi ordinò, che la mia iſtanza ſi conſervaſſe negli atti per futura cautela mia, e mi foſſe ſtato lecito, ſenza pregiudicarmi, eſigere li ducati 5000., qual decreto s'intimò alli tutori delli miei fratelli, & quelli comparſero, e fecero iſtanza in Vicaria per la rivocazione di detto decreto, e dalla Vicaria fu confermato l'accennato decreto a mio beneficio, & che quello ſi eſeguiſſe, come dagli atti in banca di Marco Salerno fol. 238. proceſ. diviſ.

(1) *Detto appuramento.*

Se la prima cosa si assume, vegga D. Vincenzo, che non vi si ritrovi assai male; imperocchè de' ducati 40000. il fedecommesso non ne ha pagati che soli 13400., e può contentarsi di aver per un terzo quella pretensione transatta, della qual transazione Annà ed il marito sol rimasero dolenti, se ne protestarono, e ne istituirono nel S. C. giudizio di lesione nelle forme. Nè opponga, che ne' ducati 40000. furon colla donazione sostituiti gli altri figli, e discendenti di Scipione, poichè questo appunto è quel, che si niega, che i figli, e discendenti di un altro matrimonio siano chiamati.

Se poi crede di dovere stare alla transazione, nè può chiedere il perchè abbia Scipione voluto stipulare la riversione della metà della dote per li suoi eredi piuttosto, che pe' chiamati al fedecommesso di Giacomantonio, poichè così gli è piaciuto; e quante volte, i chiamati al fedecommesso non son contenti di perdere assolutamente i ducati 13400., non accettino la transazione, come giace, e come fu convenuta: ma non già può dirsi, che abbian essi facoltà di sostituire nel patto i nomi de' chiamati al fedecommesso di Giacomantonio, e de' discendenti di Scipione a quello degli eredi del medesimo.

Se poi crede, che la dote una volta dal fedecommesso estratta vi ritorni *de jure* senza stipulato, quando la donna muore senza prole, vive ingannato, poichè la dote dal fedecommesso una volta detratta diventa un bene libero, come i DD. insegnano, la qual sentenza, da tutti' i Tribunali canonizzata, ha per autore il Giureconsulto Ulpiano: *Cum proponeretur quidam filiam suam heredem instituisse, & rogasse eam, ut si sine liberis decessisset, hereditatem Titio restitueret, eaque dotem marito dedisse certæ quantitatis, mox decedens sine li-*

liberis heredem inſtituiſſe maritum ſuum; & quæreretur, an dos detrahi poſſit: dixi non poſſe dici in everſionem fideicommiſſi factum quod & mulieris pudicitiæ, & patris voto congruebat. QUARE DICENDUM EST DOTEM DECEDERE, AC SI QUOD SUPERFUIT ROGATA ESSET RESTITUERE (1). Molte deciſioni rapporta il Fontanella (2), altre della Ruota Romana il Merlino (3), in guiſa, che una tal maſſima, che ha ſulla legge le ſue fondamenta, è da per tutto ricevuta.

Ma per nulla tacere, e perchè niuno equivoco vi rimanga, è da avvertirſi, che il Peregrino credè, aver Bartolo portata opinione, che quante volte il padre eſtraeſſe dal fedecommeſſo la dote a pro della ſua figliuola, e coſtei, vivente il padre, ſe ne moriſſe, ſenza laſciar di sè prole, in guiſa, che una tal dote come profettizia faceſſe al padre ritorno, o per patto, o ſenza, in tal caſo ſi doveſſe conſiderare come giammai non eſtratta dal patrimonio paterno, e dal fedecommeſſo avito. Così il ſentimento del Bartolo è dal Peregrino riferito. *Primus itaque caſus eſt, cum pater gravatus dotavit filiam de bonis fideicommiſſariis, & ſoluto matrimonio dos eſt reverſa ad patrem* ex pacto, *aut ex ſucceſſione, nullæque extant reliquiæ matrimonii, quia filia eſt patri præmortua ſine liberis, & hoc caſu dotem per patrem recuperatam in priſtinam fideicommiſſi cauſam reſtitutam cenſuit Bartolus in auth. Res quæ n.8. C. comm. de legat., poſt Jac. de Belviſo, moderando, dummodo filia non vivat* (4). Ma il Bartolo ſembra, che ciò non dica: egli prima pro-

(1) *L. 22. §. 4. ff. ad Trebell.*

(2) *De pact. nupt. clauſ. 5. gloſ. 1. P. 2. num. 49., & 50.*

(3) *Dec. 131. n. 7., & 192. n. 43. ſeqq. apud Merlin. de legitima.*

(4) *De fideicom. artic. 42. n. 20.*

propone la queſtione dalla gloſa trattata, ſe la figlia ricuperando dopo la morte del padre la dote, debba al fedecommeſſo reſtituirla, e colla gloſa riſponde di no, ſoggiungendo, che così la intendevano Martino, Cino, *& quaſi omnes.* Rapporta di poi un particolar ſentimento di Giacomo di Belviſo, ch'ei dice non doverſi attendere. *Verum tamen dicit Jacobus de Belviſo in corpore, unde ſumitur iſta Authentica, quod ſi dos illa eſſet recuperata per patrem viventem, quod veniret in reſtitutionem, quod non placet, donec filia vivit, quia pater cogitur ei reſervare* (1). Bartolo dunque riprova il ſentimento del Belviſo, ed è ſolo un argomento, ch' ei nol riproverebbe, quante volte foſſe la figlia al padre premorta.

Di fatti il Peregrino è comunemente diſapprovato. *Mere verbalis eſt diſtinctio, imo abſurda, quod (dos) in fideicommiſſo includatur, ubi non ſuperſunt reliquiæ matrimonii, & quod ſecus, ubi remanent*, così il Merlino (2): e queſto autore ſoggiunge, che quando la figlia al padre non premuoja, è comune, e ricevuta ſentenza, da coſe giudicate avvalorata, che la dote affatto al fedecommeſſo non ritorna: *Et hæc opinio eſt veriſſima, quando mortua eſt filia patre prædefuncto, nam tunc tranſmittit hanc dotem, etiamſi non adſint reliquiæ matrimonii, prout de magis communi plures referens teſtatur Fuſarius, & hanc opinionem denique tenuit Rota deciſ.* 209. *n.* 3. *P. I. Rec., dec.* 312. *n.* 46. *P. VI. Recent.*, *& in Rom. a Caſalis Aguzzani* 27. *Junii* 1648. *coram Royas*, *& in Romana dotis, ſeu fideicommiſſi de Anguillaris* 28. *Januarii* 1641. *coram Bichio* (3). Adunque il caſo noſtro è fuori di diſputazione.

Ma

(1) *In auth. Res quæ C. comm. de legat.*
(2) *De legitima lib.* 3. *tit.* 1. *qu.* 9. *n.* 50.
(3) *Eod. n.* 48. *in fin.*

Ma per altro principio è indiſputabile, poichè la dote non fu per l'autentica *Res quæ* dal fedecommeſſo eſtratta, ma per un debito del fedecommeſſo medeſimo in ver la dotata. Il Cardinal de Luca, quanto ſenſato ne' ſuoi diſcorſi, altrettanto poco felice in un ſingolar trattato, che niuno legge, il quale porta per titolo *Il conflitto della ragione, e della legge*, ove vuol per lo più raddrizzare le gambe ai cani, opponendoſi alle ricevute opinioni contra quel, che nelle opere forenſi ha ſcritto, trattando queſta quiſtione, confeſſa, che la ſcuola de' Prammatici ha per vero, che la dote eſtratta per l'autentica *Res quæ* dal fedecommeſſo non vi dee ritornare; ma ch' egli ha per ragionevole la ſentenza di alcuni, che credon l'oppoſto; poichè avvenendo una tal detrazione per un mero equitativo ſuſſidio, non vi ha ragione, perchè, ceſſando la cauſa, ceſſar non debba l'effetto: e che tal detrazione debba eſſer dalla ſola neceſſità circoſcritta. *Quamvis, rationabiliter quidem, aliqui Juriſtæ opinati ſint, ut matrimonio diſſoluto, potiſſime ubi nulli ſuperſint filii, dos ex legis beneficio, vel æquitate a fideicommiſſo extracta, tamquam ex ceſſante cauſa ad illud regredi debeat: MAGIS TAMEN COMMUNIS PRAGMATICORUM SCHOLA ISTAM NON SEQUITUR SENTENTIAM, SED ALTERAM, UT BONA SEMEL A FIDEICOMMISSO EXTRACTA, ET EFFECTA LIBERA, EAMDEM SEMPER LIBERTATEM, AC NATURAM RETINEANT, ideoque ad liberam dotatæ mulieris diſpoſitionem eſſe debeant, vel ad quantumvis extraneos heredes tranſmiſſibilia. Id autem nedum irrationabilitatem, ac exorbitantiam, ſed apertam redolere videtur iniquitatem: cum etenim iſtud mere æquitativum ſubſidium ſit, quod pro certa, & præciſa cauſa per legem introductum eſt, hinc nulla ſubeſſe videtur legalis, vel humana congrua ratio, cur, ceſſante cauſa, ceſſare non debeat effectus, quodque ita melioris conditionis remaneat ſexus neglectus, & abhorritus, quam ſit ex-*

expreſſe dilectus, & vocatus, dum maſculorum vocatorum jus eſt ad ſolam vitam, ſolamque fruitionem, proprietate ſalva . . . Igitur ad limites rationis, ac neceſſitatis hæc obligatio practicanda eſt, & non ultra (1). Si è voluto queſto paſſo del de Luca qui rapportare; perchè ſi vegga, che nelle circoſtanze del noſtro caſo non è allegabile, mentre non ſi tratta, che abbia il fedecommeſſo pagato un debito di mera equità, e ſuſſidiario, e che l'eſirazion della dote dovea proporzionarſi ne' limiti del biſogno del matrimonio; ma di un debito vero, e reale da altra cagion derivante: onde riſulta, che ſe Anna obbligoſſi di reſtituire al padre, ed a' ſuoi eredi la metà della dote, fu ſua liberalità per eſſere al padre grata, non già neceſſità verſo il fedecommeſſo. Sicchè ſe al padre, ed agli eredi del padre Anna provvide, i chiamati al fedecommeſſo non han che dolerſi, eſſendoſi ella del ſuo dritto valuta in beneficar chi voleva. In qualunque aſpetto adunque l'affare riguardaſi, l'azione di D. Vincenzo è ſempre impropria, ſpecialmente dopo che le partite ſi ſono alienate.

La pretenſione poi di aver ducati 20000. per 13400. dati ſul fedecommeſſo è la più ſingolare! Se Scipione ſtipulò la riverſione di ducati 20000., ne diede alla ſua figliuola 31000. Onde ſe per effetto di tal patto, o per meglio dire, per ſucceſſione ne ſon ritornati 9400., queſti ſi dovrebbono ragguagliare *per contributum* in de' 31000., de' quali quaſi due terzi ne ſpettano agli eredi di Scipione; e per gli altri 4000., che Anna a pro del Monte diſpoſe, ſi dirigga pur D. Vincenzo contro al Monte, che gli darà la riſpoſta: non è però da tacerſi al S. C., che al beneficio del Monte di Anna Pironti han parte anche D. Vincenzo, e i ſuoi figliuoli. Queſto ſia detto ad eſuberanza. Se D. Vincenzo vuol ri-

(1) *Tom. XV. P. III. obſ.* 35.

rispettare la transazione, dee deporre l'idea di averè 13400., e 20000. ducati, perchè la riversione non è stipulata per lui. Se poi vuole impugnarla, gli sarem grati, perchè risorgeranno a favor del Duca erede di Anna le di lei azioni per gl'interi ducati 40000.

CAP. IV.

De' beni di Scipione Pironti.

SCipione Pironti nel 1760. fece un testamento assai corto. Istituì eredi egualmente Giacomantonio, e Niccola, e li sostituì reciprocamente, morendo alcuno di essi senza figliuoli, e laddove così entrambi morissero, sostituì ai medesimi per una metà Isabella sua figlia, e nell'altra la C. S. degl' Incurabili col peso di due messe quotidiane, da notarsi a tabella: *E morendo alcuni di detti Giacomantonio, e Niccola nell' età pupillare, ovvero* quandocumque *senza figli legittimi e naturali da loro corpi legittimamente discendenti, voglio, che l' uno debba succedere all' altro, e l' altro all' uno; e morendo (il che Dio non voglia) ambidue detti Giacomantonio, e Niccola nell' età pupillare, ovvero* quandocumque *senza figli legittimi e naturali, come di sopra, voglio, che in una intera metà della mia eredità vi succeda, e debba succedere Isabella Pironti mia figlia legittima e naturale, cara, e benedetta, procreata da me, e dalla suddetta qu. D. Lucrezia de' Rossi,* olim *mia moglie, e nell' altra intera metà vi succeda, e debba succedere la Casa S. ed Ospedale degl' Incurabili di questa città, la quale Casa S. nel detto caso, che venisse a succedere nella detta metà della mia eredità, voglio, che abbia peso di far celebrare ogni giorno,* incessanter, & in perpetuum, *messe due per l'anima mia, e debba detto peso nel caso predetto notarsi nella tabella della Sacrestia di detta Chiesa* (1). Amen-

(1) *Fol.* 18. *ad* 21. *Acta Comprom. Illustris D. Michælis.*

Amendue i figli morirono con figli; ſicchè tutte le ſoſtituzioni ſvanirono.

Ora Michele figliuol di Niccola, poſto in condizione, preteſe di eſſere diſpoſitivamente chiamato. Ecco il grande articolo diſputato una volta, ma ſu poi per conſenſo di tutti gl' Interpreti, de' DD., e de' Tribunali univerſalmente ricevuto, che i figli poſti in condizione non ſono diſpoſitivamente chiamati, quando conjetture urgenti, e canoniche non dimoſtrino la contraria volontà del teſtatore. Il mettere a nuovo eſame, ſe la legge *Si unquam* riguardi i ſoli padroni; ſe la donna, morendo con figli, abbia a reſtituire al padre la dote: ſe la legittima poſſa colla cautela di Angelo eſſer gravata, ed altre sì fatte queſtioni ricevute dopo molta diſcettazione in un modo uniforme in tutt' i Tribunali, è un volere uſare una inutile pedanteria. Baſta la riſpoſta di Giavoleno, che qualunque ſiano le ragioni *hinc inde*, *hoc jure utimur* (1). Queſto è propriamente il *jus receptum*, *quod diſputatione fori introductum eſt*, che *poſt multas varietates placet* (2). Apraſi qualunque interprete, Cujacio, Donello, Voet, Brunnemanno, troveraſſi queſta verità ſcolpita. Si legga qualunque forenſe, o deciſione, e ſi troverà con mirabile armonia queſta maſſima non più controvertita. Dice il noſtro Cirillo: *Jam quod ajunt poſitos in conditione vocatos intelligi, tam falſum eſt, quam quod falſiſſimum. Id egregie praeter caeteros domonſtrat Antonius Faber. . . . Id vel ipſi forenſes hodie habent regulæ loco, cujus rei teſtem do Cardinalem de Luca Forenſium facile Principem* (3).

Ma che biſogno abbiam noi di tanta diſputa, ſe il teſtamento di Scipione ſu ne' termini medeſimi propoſto a Papi-

(1) *L.* 39. §. 4. *ff. de Stat. liber.*
(2) *L.* 55. *ff. de legat.* 2.
(3) *De Condit., et demonſtr. cap.* 1. *part.* 1.

piniano nella Legge *heredes mei* 57. §. *cum ita ff. ad Trebel.*, e dal Giureconſulto deciſa? *Fidei filiorum meorum committo, ut ſi quis eorum ſine liberis prior diem ſuum obierit, partem ſuam ſuperſtiti fratri reſtituat; quod ſi uterque ſine liberis diem ſuum obierit, omnem hereditatem ad neptem meam Claudiam pervenire volo.* A Claudia ſi aggiunga la Caſa S. degl' Incurabili *pro medietate*, ed ecco il caſo in fonte. Morto uno de' figli con figli, Papiniano dice, che la prima ſoſtituzione è ceſſata, il che ſarebbe ſtato un aſſurdo a dirſi, ſe la prima reciproca doveſſe intenderſi comprenſiva de' figli, quaſi quelle parole, *ſuperſtiti fratri reſtituat*, aveſſero ad intenderſi di dover reſtituire anche a' figli, perchè una è la reciproca.

I DD. all'incontro hanno eſaminate le congetture, onde arguire una contraria volontà, ma non in caſo così digiuno, come quello di Papiniano, ed il noſtro, ma quando concorreſſero congetture veementi, ed approvate. Il Fuſario rapporta fino a 66. congetture, raccolte in gran parte dagli alleganti, e conſulenti per ſervire alle cauſe, ſu ciaſcuna delle quali dà il ſuo giudizio, e fra eſſe vi ſon quelle che amplifica il difenſore di D. Vincenzo, ed in prima quando il figlio poſto in condizione è diſcendente del teſtatore, la quale non è congettura, ma una conſiderazione di più; altrimenti in ogni caſo nelle ſemplici reciproche *ſi ſine filiis* i diſcendenti ſarebber chiamati. E che diremo della circoſtanza di eſſer poſti in condizione i figli legittimi e naturali? della proibizione della Falcidia, e della Trebellianica, e della reciproca tra i primi eredi? Queſte congetture ſon da tanto, quanto quelle altre, ſe il teſtatore dica di eſſer ſano di mente, ed infermo di corpo, o ſe apponga nel ſuo teſtamento la clauſola codicillare.

Il Cirillo dice, eſſer una ſola la congettura urgente, quando i poſti in condizione ſon gravati di reſtituzione, o di non alienare i beni. *Ego vix unum eximo, ſi quod onus, ſeu dandi aliquid, ſeu non alienandi bona liberis*

in

in conditione poſitis teſtator imponat (1): e queſta ſteſſa congettura altri non ammettono, ſe non quando vi ſiano ancora più gradi di ſuſtituzioni fedecommeſſarie, non alternative, ma ſucceſſive, contemplandoſi il favore della famiglia, come a dire: *ſe Tizio morirà ſenza figli, gli ſoſtituisco Cajo, a Cajo poi ſoſtituiſco Sempronio, a Sempronio Mevio*; ma non già quando ai figli, che muojan ſenza figli, benchè fra loro reciprocamente ſoſtituiti, ſi ſoſtituiſce Claudia, o Claudia, e la C. Santa, eſſendo queſto un ſol grado di ſoſtituzione ai primi eredi, e non molti ſucceſſivi. Quanti fedecommeſſi ſorgerebbero, ſe le coſe ridur ſi voleſſero a queſta eſtremità? Del rimanente anche ne' gradi moltiplici, quando dalla prima condizione tutti dipendono, ſiccome ſvaniſcono le altre ſucceſſive ſoſtituzioni fatte a Tizio, ſe muoja ſenza figli, quand' egli muore con figli, così ſvaniſce anche la preteſa ſoſtituzione de' figli, giuſta il noto conſiglio 21. di Oldrado: onde in tai caſi guardaſi il compleſſo di più congetture valevoli, piuttoſto, che una ſola. Ma il noſtro teſtatore è ſtato ſemplice, e laconico: non divieto di alienare: non contemplazione di famiglia: non gravame a' figli poſti in condizione; ma ha ſolo ſoſtituito in un grado ai primi eredi la figlia per metà, e l'altra l'ha addetta a meſſe. Svolga l'Avverſario quanti forenſi vuole, niuno ſi fiderà d' indurre una chiamata da queſte ſempliciſſime parole. Nè la deciſione I. del Capecelatro giova a D. Vincenzo; ove avendo un teſtatore iſtituite eredi due figlie con reciproca, ſoſtituì i ſuoi congiunti non ſolo ad eſſe, ma anche ai figli loro, ch' è la tenrica di Bartolo: *Et dictis ejus filiabus decedentibus abſque filiis (aut cum filiis, QUI IN PUPILLARI ÆTATE, AUT QUANDOCUMQUE DEFICERENT AB INTESTATO, dicta he-*

(1) *Loc. cit.*

hereditas perveniat ad intimos. I figli delle due figlie posti in condizione eran perciò gravati di una sostituzion pupillare, e fedecommessaria. Trovi D. Vincenzo, ove ha il testatore gravato D. Michele suo padre di restituire, *si in pupillari ætate, vel quandocumque decesserit*, e dica col Bartolo di esser chiamato, *quia non onero, quem non honoro*. In questi termini decise anche il S. C. nel 1791. a mia difesa la causa de' fratelli Menga nella Ruota di D. Domenico Potenza, e pure la Congregazione di S. Ivone, autore un luminare del foro, che qui debbo nominar con onore, non meno pel suo grado, che pel suo sapere, D. Michelangelo Gianciulli, ne avea rifiutata la difesa (1).

La pretesa posteriore osservanza, che D. Vincenzo vanta, è contra di lui, poichè il Duca D. Niccola chiese in Vicaria dichiararsi la sostituzione estinta per la morte di suo fratello reciprocamente sostituito, e frattanto domandò un *expedit* per avvalersi di alcune partite di arrendamento paterne, a fin di pagare alla Regia Corte il residuo del prezzo del feudo di Campagna, essendo un tale affare urgente (2): e l'istesso Niccola nel 1710. ripetè nell'istrumento dell'alienazione della masseria alla Cerqua, che la sostituzione fatta dal padre era estinta, e ch'egli ne avea già domandata la dichiarazione (3). Ma vegniamo al testamento del Duca D. Niccola.

(1) Eran queste le parole del testamento: *E morendo detti figli maschi senza figli, O CON FIGLI, CHE NELL'ETA' PUPILLARE SE NE MORISSERO, SOSTITUISCO Vincenza mia figlia, e la postuma, se sarà femmina. E caso, che tutti detti miei figli morissero nell'età pupillare, in tal caso sostituisco, e chiamo il figlio secondogenito del Magnifico Felice Paggetta, con assumere il cognome del mio casato Menga.*

(2) *Fol.* 103., 105., 106. *Act. comprom. D. Michalis.*

(3) *Fol.* 181. *seqq. proc. divis.*

CAP. V.

Del teſtamento del Duca D. Niccola, e della ſua accettazione.

IL Duca D. Niccola fece un teſtamento, nel quale iſtituì erede il primogenito ne' beni feudali, e burgenſatici di Campagna, in tutti gli acquiſti da lui fatti, ed in tutto ciò, ch'era di ſua libera diſpoſizione, e gli apparteneva per qualunque titolo, ragione, e cauſa, niuna eſcluſa. Diede a' ſecondogeniti ſolo quel, ch'era loro, cioè, quello, in cui per provvidenza de' maggiori eran chiamati, ma ſoſtituendogli reciprocamente, quaſi egli ne poteſſe anche diſporre, ed imputando loro queſta roba propria in legittima. Però prevedendo, che tale ſua diſpoſizione poteva eſſere da' figli ſecondogeniti diſprezzata, gli pregò per inſinuazione di non pigliarſi ſu i beni ſuoi legittima, ma di rilaſciarla al primogenito, per luſtro, e decoro della famiglia; onde lor lo propoſe per eſortazione, e conſiglio, qualora lo voleſſero; ma ſe a tal conſiglio voleſſero contravvenire, ad eſſi laſciò la legittima, che *de jure* ſpettava, eſcludendogli *da tutto il di più, che mai poteſſero pretendere*, quaſi vi foſſe altro, che ſul ſuo libero patrimonio poteſſero pretendere, ovvero potendolo, foſſe in ſua balìa di togliere a loro un tal dritto. *Iſtituiſco, & fo, & con la mia propria bocca chiamo a me miei eredi univerſali, e particolari, D. Gaetano, D. Giuſeppe, D. Luigi, e D. Michele Pironti, mici dilettiſſimi, e benedetti figli, nati in coſtanza di matrimonio fra me, e la qu. Signora D. Giovanna Mendozza, cioè a dire, detto D. Gaetano mio figlio primogenito lo laſcio erede univerſale, e particolare della Città di Campagna, & tutti, e qualſivoglieno beni (e ragioni) feudali, o burgenſatici da me acqui-*

quiſtati, ed anneſſi alla detta Città, e feudo da me comprato, come ancora laſcio erede il medeſimo Signor D.Gaetano mio figliuolo primogenito di tutto ciò, che poſſo liberamente diſponere, o per ragion della rinuncia in mio beneficio fatta da D. Ferdinando Pironti altro mio figlio, oggi monaco in Monte Oliveto, o delle altre rinuncie ſimilmente fatte in beneficio mio da D.Maria Ludovica, e D. Caſimira Pironti monache in S. Franceſco, e da D. Maria Diodata ſimilmente monaca in S. Sebaſtiano, o per ragione degli acquiſti da me fatti, o per qualunque altro titolo, ragione, e cauſa, niuna eſcluſa; e voglio perciò, che ſia egli mio erede univerſale, e particolare ſopra tutti, e ſingoli miei beni, mobili, ſtabili, preſenti, e futuri, oro, argento, danaro contante, raccoglienze, nomi de' debitori, ragioni, corpi, ed entrate, ovunque ſiano ſituati, ed in qualſivoglia coſa conſiſtenti, ed altre qualſivogliano eſcadenze, e ſucceſſioni, che a me predetto teſtatore liberamente ſpettano, e poſſono ſpettare per l' avvenire, e che inſiememente poſſo diſponere liberamente, præter, & eccettuati gl' infraſcritti legati, & ſoſtitutioni particolari, ed altro, ut infra.

Iſtituiſco detti D.Giuſeppe, D.Luigi, e D.Michele, e lo ſteſſo D. Gaetano eredi univerſali, e particolari de beni, e ragioni, entrate, e rendite ſottopoſte alli fidecommiſſi ordinati dai miei maggiori di qualſivoglia linea, e grado, con conditione, che morendo ciaſcuno di detti miei figli, l' uno debba ſuccedere all' altro, e l' altro a l' uno, a riſpetto di detti beni fideicommeſſati, e di detti D. Giuſeppe, D.Luigi, e D. Michele; poichè detto D. Gaetano ſi deve conſiderare come primogenito, e con figli, e per conſeguenza dev' eſſere privilegiato, e quel, che diſpongo in ſuo beneficio, non dev' eſſere ſoggetto a detta ſoſtituzione, e per contrario dee godere egli, e ſuoi figli di sì fatta ſoſtituzione. Quali ſuddetti beni, e ragioni appartenentino a' ſuddetti fideicommiſſi, ſovra de' quali ho iſtituiti eredi detti miei figli ſecondo, terzo, e quarto con detto D. Gaetano,

voglio, ed ordino, che vadano, & ſi intendano in lor beneficio laſciati per ogni parte, e portione, legittima, ed altro, che lor poteſſe ſpettare ſopra la mia eredità, e quelle de' miei maggiori; e nel caſo, che detti miei figli ſecondo, terzo, e quartogenito non foſſero di ciò contenti, e voleſſero venire contra la preſente mia diſpoſizione (il che non credo, tanto più, che io li eſorto, e conſiglio paternamente a riguardare, e mantenere il decoro, e ſplendore della mia, e loro caſa, che ſi conſerva nel primogenito) in tal caſo al contraveniente laſcio la legittima, che de jure può ſpettare ſopra i miei beni, ſopra la quale l' iſtituiſco mio erede particolare, e voglio, che reſti privo di tutto il di più, che mai poteſſe pretendere per qualſivoglia cauſa, & tanto ſi debba oſſervare, & intendere per tutti detti tre miei figli ſecondo, terzo, e quartogenito, nel caſo, che tutti e tre contraveniſſero alla preſente mia diſpoſizione, per eſſer tale la mia deliberata volontà (1).

Era dunque in arbitrio de' figli di ſeguire, o non ſeguire la ſua inſinuazione, e il ſuo conſiglio. Eſſi ſtimarono di ſeguirlo, e di accettare con una formale iſtanza l' inſinuazione paterna, dicendo eſpreſſamente, che il detto conſiglio accettavano. *Volendo ſeguire il paterno conſiglio eſpreſſo nel teſtamento predetto, e quello accettando, fanno iſtanza d' interporſi il decreto di preambolo in lor beneficio, ſervata la forma, e co' vincoli, e condizioni nel medeſimo teſtamento eſpreſſi* (2).

Se dunque il conſiglio fu di non chieder legittima, e i figli diſſero, *accettano il conſiglio*, dichiararono eſpreſſamente di non volerla dimandare.

Qui non biſognano argomentazioni per dedurre l' accettazione eſpreſſa del gravame ſulla legittima. Il teſtatore dice a' figli, *il conſiglio di non chieder legittima*, e i fi-

(1) *Fol.* 49. *a t.*, *&* 50. *proc. diviſ.*
(2) *D. fol.* 49.

figli riſpondono, *accettiamo il conſiglio, e il teſtamento co' vincoli, e condizioni nel medeſimo eſpreſſi*. Come doveano ſpiegarſi più chiaro? E' mancanza di ſenſo comune il dire, che D. Michele non accettò il gravame ſulla legittima giuſta il paterno conſiglio. Nelle ſtipulazioni, che pur ſono di ſtretta ragione, ed ove *ſi quid palam nuncupatum non eſt, omiſſum intelligendum eſt* (1), tanto è riſpondere alla interrogazione, *Promittis mihi centum? Promitto*, quanto *Promitto* 100.: *neque enim neceſſe eſt in reſpondendo*, dice Triboniano, *eadem omnia repeti quæ ſtipulator expreſſerit* (2). Così quivi l'iſteſſo fu dire, *accetto il conſiglio*, che *accetto il conſiglio di non detrar la legittima*, giacchè queſto fu il conſiglio, ed a coteſto l'accettazione ſi riferiſce: ma gli eredi ſoggiunſero di accettare anche *i vincoli, e le condizioni nel teſtamento eſpreſſe*.

Indarno D. Michele dopo tanti anni oppoſe, che quella ſtanza non era ſtata da lui preſentata, mentre il Maſtrodatti lo atteſtava, e ſiccome ſi è detto, nè di ſpecial proccura, nè di firma vi era biſogno. Ma ſe firme, e proccure ſi vogliano, pur ve ne ſono; concioſſiachè dopo il preambolo D. Michele coſtituì un ſuo ſpecial proccuratore a far l'inventario, atteſo che egli era erede di ſuo padre in forza del di lui teſtamento, e preambolo (3). Queſta carta non può negarſi, onde pare, che non vi ſia preteſto ad addurre.

Ora ſe D. Michele accettò il conſiglio del padre di non chieder legittima, come ora va dicendo di non aver accettato il gravame? Che giova a lui la legge *Si quando C. de inoff. teſtam.*, la quale ſuppone, che un padre abbia laſciata una

(1) *L.* 99. *ff. de verb. obligat.*
(2) *§.* 5., *&* 17. *inſt. de inut. ſtip.*
(3) *Fol.* 228. *Proceſſ. diviſ. D. Michaelis.*

quantità minore del giuſto per legittima, ſenza pregare il figlio, che ſi foſſe contentato di non chiedere il ſupplimento; ed il figlio non diſſe già di accettare il teſtamento, ed il conſiglio paterno, come D. Michele, ma ſolo *ſimpliciter agnovit teſtamentum*, ovvero in ſemplici ſenſi fece agli eredi la ricevuta, non altro dicendo, ſe non *dichiaro aver ricevuto: Forte ſecuritatem heredibus fecerit, quod ei relictum, vel datum eſt, accepiſſe, non adiiciens nullam ſibi ſupereſſe de repletione quæſtionem*, cioè, *non adiiciens: accetto il conſiglio di non pretender altro*. Che anzi Giuſtiniano nel primo §. di quella ſteſſa legge propone l'altro caſo, ſe il padre aveſſe in vita obbligato il figlio a dichiarare di non voler muovere querela contro al ſuo teſtamento, e dice, che può il figlio promuoverla, non oſtante il patto, purchè però *poſt obitum patris filius, cognito paterno teſtamento, non agnoverit ejus judicium*. D. Michele, *cognito teſtamento, agnovit judicium*, e dichiarò di volerlo eſeguire.

Ecco perchè la Vicaria diede termine ſulle oppoſizioni, che D. Michele faceva contra la ſua accettazione: ma il S. C. ſenza nè pur termine ha deciſo di doverſi la legittima, ed ha dato ſol termine ſulla liquidazione. Ei pare, che oſti il rito, la giuſtizia, ed il giudicato. Se non vi foſſe l'accettazione, pure, per pronunciarſi *deberi legitimam*, vi è biſogno di termine, e ſentenza. Che ſi dirà poi, ove oſta una sì valida eccezione? Ma di più, il decreto di termine dato dalla G.C. non fu da D. Michele, ma dal Ducà ſolo impugnato, ed in grado di nullità venne confermato; onde dopo due decreti non vi era avverſo la dazion del termine altro gravame; per cui fu in S. C. il gravame contra le altre parti de' decreti della G. C. ammeſſo, ma colla clauſola *non impedita compilatione termini*. Sicchè il S. C. non può, ſenza ledere le coſe giudicate, decidere, ſe la legittima ſia dovuta, ſe non dopo compilato il termine.

Ma

Ma fingendo per poco, che la legittima a D.Michele ſi debba; egli non può pretendere, che la decimaſeſta parte de' beni, concioſſiachè furon otto, fra maſchi, e femmine, del Duca D.Niccola i figlinoli. Che il religioſo, e le monache profeſſe faccian parte nella computazione della legittima, quando han ricevuta la dote, e il vitalizio, ed hanno al padre rinunciato, non è chi poſſa negarlo. Il Preſidente de Franchis aſſicura, che avendo una volta una Ruota del S. C. deciſo il contrario, fu in grado di reclamazione dall' iſteſſo S. C. in due Ruote adunato la ſentenza ſoſpeſa, *quia fuit viſus error manifeſtus*, e che detta prima deciſione era ſtata fatta *in exitu* S. C. (1); ed il Reggente de Marinis ci dice, che lo ſteſſo S.C., al Collaterale unito, *per modum legis condendæ* deciſe, che i Religioſi profeſſi fan parte, quante volte abbiano avuto dalla paterna eredità anche il ſemplice vitalizio, e ſolo non fanno parte, quando niente abbiano ricevuto (2).

CAP.

(1) *Deciſ.* 549.
(2) *Reſol. lib. II. cap.* 93.

CAP. VI.

Delle eredità di Giuſeppe, e Luigi Pironti.

HA la G. C. creduto, che la metà di ciaſcuna di queſte due eredità a D. Michele ſpettava, non oſtante le quattro rinuncie dell'altro fratello religioſo D. Ferdinando, e delle tre ſorelle monache, rappreſentate per eſpreſſa diſpoſizione del Duca D. Niccola dal figliuol primogenito, ed erede univerſale. La G.C. le ha ſuppoſte eſtintive, dando ſol termine al dedotto del Duca D. Gaetano, con obbligo a D.Michele di non alienare, quale determinazione è ſtata dal S. C. ſeguita.

Di ciò il Duca ſi duole, ed a ragione, imperciocchè eſſer le rinuncie eſtintive ſi dice in due ſenſi. Diceſi eſtintiva quella rinuncia, nella quale il rinunciante non ha mai più regreſſo ai beni rinunciati, nè può dire di aver rinunciato *favore maſculorum*, nè *tibi renuncio, & tibi ſuccedo ab inteſtato*, ed in tal ſenſo diceſi eſtintiva la rinuncia de' Religioſi. In altro ſenſo poi eſtintiva ſi dice, quando la perſona del rinunciante ſi ha come morta, e non eſiſtente, *tollendo ſe de medio*, e tale non era pria delle leggi di ammortizzazione la rinuncia di que' regolari, che profeſſavano in Religioni capaci di acquiſto almeno in comune; imperocchè ſe il Religioſo non rinunciava, ſuccedeva all'eredità de' ſuoi congiunti il Monaſtero; e ſe vi rinunciava, ſuccedeva *ex perſona Monachi* il rinunciatario. Baſta aprire qualunque libro di pratica, per riconoſcere sì fatta verità. Leggaſi il de Roſa, il quale rapporta i formolarj de' decreti di preamboli, o a beneficio del Monaſtero, o del rinunciatario, *ex perſona Monachi* (1).

Ma

(1) *In Civ. dec. prax. P. unic. jud. partic. cap.6. n.60.*

Ma lasciamo di parlare in astratto, qui non si tratta di vedere, se una rinuncia informe, di cui non si sa il tenore, sia translativa, o estintiva, per cui entrar si possa nel campo delle congetture, che essendo di Religioso, sia da presumersi estintiva, ed essendo di un secolare, sia da supporsi translativa. Non siamo a supposizioni, ma a fatto: le rinuncie sono negli atti, ed in esse è scritto di essere translative, dappoichè i rinuncianti cedono, e donano al rinunciatario non solo i dritti presenti, ma anche le successioni future devolvende *ab intestato* (1). Onde il rinunciante non si toglie dall' ordine de' successori, ma vuol che il rinunciatario acquisti per mezzo della sua persona quella quota successoria, che a lui in avvenire si devolverà. Come dunque può dirsi estintiva una rinuncia, ch' è scritta traslativa?

Del rimanente questa mi sembra una inutile, ed ozioza questione, poichè Luigi, e Giuseppe Pironti non lasciaron beni di sorte alcuna. Se D. Michele pretese la legittima, tanto consuetudinaria, che *extra districtum*, impugnando la sua accettazione del testamento, Giuseppe, e Luigi non la pretesero mai, nè l' accettazione impugnarono; come dunque possono impugnarla gli eredi? Con qual volontà si moriron coloro, con quella di voler adempiuto il paterno consiglio, e di rilasciar la legittima al primogenito, o di trasmetterla agli eredi? Essi però adempirono esattamente il voler paterno fin che vissero. Il padre avea loro insinuato non solo di non pretender legittima, ma di vivere uniti col primogenito: e ciò fu da essi fino alla morte religiosamente eseguito. Come dunque dirassi, che il lor volere fu di non curare il paterno consiglio?

Ma

(1) *Fol.* 53., 59., 60., & 61. *proc. divis.*

Ma a D. Luigi, che de' due fu l'ultimo a morire, fu nel 1743. da D. Michele fatta notificare l'iſtanza (1), in cui diceva, che l'accettazione del teſtamento non era ſtata fatta di ſuo conſenſo, forſe per adeſcarlo a dir lo ſteſſo: colui però rimaſe fermo nel ſuo ſentimento, nè volle per otto altri anni, che viſſe, concorrer con lui a chieder la legittima.

In oltre vi è altra invincibile legal conſiderazione. Il teſtatore iſtituì eredi nella legittima i figli, ſotto la condizione, *ſe la voleſſero*, e non voleſſer ſeguire il ſuo conſiglio. L'è queſta una condizione poteſtativa, che all'erede ſuo ſenza pericolo di preterizione, e di nullità di teſtamento, è lecito imporre, ed ei deve adempirla; *& ſi conditioni non paruerit*, rimane eſcluſo (2). Or l'effetto della condizione *ſi voluerit* è appunto, che ſe l'erede non dichiara di volere, e muore, niun dritto al ſuo erede traſmette, come avviene in tutto ciò, ch'è ſtato laſciato *ſub conditione*, ſe pendente la condizione accade dell'onorato la morte. E' ciò in chiari ſenſi ſpiegato dal Giureconſulto Ermogeniano: *Verba hæc, PUBLIUS MÆVIUS, SI VOLET, HERES ESTO, in neceſſario conditionem faciunt, ut ſi nolit, heres non exiſtat* (3). Nè altrimenti ſcriſſe nel ſettimo libro de' fedecommeſſi Meciano: *Jam dubitari non poteſt, ſuos quoque heredes ſub hac conditione inſtitui poſſe, UT SI VOLUISSENT, HEREDES ESSENT: ſi heredes non eſſent, alium, quem viſum erit, eis ſubſtituere: negatumque hoc caſu neceſſe eſſe ſub contraria conditione filium exheredare. Primum, quia tunc tantum id exigeretur, cum in poteſtate ejus non eſſet, an heres patri exiſteret, expectantis extrinſecus poſitæ conditionis eventum. Deinde, quod etſi*

(1) *Fol. 2. a t. proceſſ. diviſ.*
(2) *L. 4. pr. ff. de hered. inſt.*
(3) *L. 12. ff. de condit. inſt.*

etſi quacumque poſita conditione deberet filius ſub contraria conditione exheredari, in propoſito ne poſſibilis quidem reperiri poſſet; certe, ſi verbis exprimeretur, inepta fieret: huic enim conditioni, SI VOLET, HERES ESTO, quæ alia verba contraria concipi poſſunt, quam hæc, SI NOLET HERES ESSE, EXHERES ESTO? quod quam ſit ridiculum, nulli non patet (1). Dunque tal condizione, che nell'erede eſtraneo inutil ſarebbe, il quale non diviene erede, ſe non dichiari di volerlo eſſere, diventa nel figlio efficace, il quale è *ipſo jure* erede ſenz'alcuna dichiarazione, e non dichiarando il contrario; onde con tal condizione non diviene più erede *ipſo jure*, ſe non dichiara di volerlo eſſere, ed alla condizione non adempiſce (2).

Ma lo ſteſſo D. Michele, e poi D. Vincenzo hanno mai chieſte le legittime di Luigi, e Giuſeppe? Di ciò non vi è affatto petizione. E come poſſon ora le legittime non chieſte dalli defunti chiederſi dall'erede, dopo paſſati 30. anni dal dì della loro morte? L'azione di chieder la legittima in trent'anni ſi preſcrive, i quali incominciano per chi ha la roba in mano a decorrer dal punto, che la reſtituiſce, e per chi non l'ha, dal dì della morte del teſtatore, perchè colui, che fra tanto tempo non la chiede, ſi ſuppone, che non la voglia; e ſpecialmente ſe il teſtatore glie l'abbia vietata, ſi preſume di aver voluto col ſuo ſilenzio ubbidire al precetto; per cui nella queſtione, ſe la legittima, non chieſta in vita, agli eredi ſi traſmetta, i DD. diſtinguono fra il gravame di reſtituzione, e quello della minor quantità; poichè il gravame ſi ha per non appoſto *de jure*, ma la quantità dee chiederſi, per poterſi ſupplire. *Ratio differentiæ eſt*

(1) *L.* 86. *pr. ff. de hered. inſtit.*
(2) *Dict. L.* 12. *ff. de condit. inſtit.*

eſt evidens, nam quando onus eſt conditionis, heres poſſidet legitimam: quando eſt quantitatis, reſpectu ejus quantitatis, quæ deeſt, non poſſidet, unde, ut adquirat, neceſſarium eſt, ut petat (1). Adunque D. Michele non ha dritto di chieder legittima per D. Luigi, e D. Giuſeppe, perchè eſſi non hanno impugnata l'accettazione, e la lor volontà è ſpiegata pel primogenito, e non per li loro eredi, e finalmente perchè l'azione è preſcritta.

Tutto ciò, che della legittima abbiam detto, ha luogo maggiormente nella legittima conſuetudinaria, o ſia nella metà de' beni antichi, non ſolo perchè è queſta, al dir del Napodano, rapporto ai figli la ſteſſa legittima del dritto comune, accreſciuta, o ſia fiſſata dalla conſuetudine nel ſemiſſe, ſenz'aver ragione del loro maggiore, o minor numero (2); ma vi è anche di più rimarchevole della legittima, che la maggior parte de' Conſuetudiniſti inſegna, che la metà de' beni antichi non chieſta non ſi traſmette agli eredi. Così dietro la ſcorta del Napodano ſcriſſero il celebre Antonio d'Aleſſandro (3), il Capece (4), il Minadoi (5), il Reggente

(1) *De Roſ. Civ. decr. prax. P. unic. jud. part. cap.* 5. *n.* 12.

(2) *Æquiparantur illa tertia, & iſta medietas, Napodan. ad Conſ. Et ſi teſtator V. Diſponere n.* 5., *Vid. Bald. in L. maximum vitium col. pen. C. de lib. præter. Medietas reſervata filiis ex Conſuetudine in locum legitimæ*, dice il Rovito *conſ.* 95. *n.* 10. *lib.* 1.

(3) *In conſ. Si aliquis moriens Apoſtill. Circa hanc conſuetudinem litt. D., & in Apoſtill. Nota, quod poteſt accidere litt. C.*

(4) *Ad §. Eas autem conſ. Si moriatur Apoſtill. Ad Napodanum.*

(5) *In conſt. In aliquibus in* 4. *notab. n.* 15.

te de Ponte (1), Carlo de Roſa (2), ed il S. C. preſſo il de Franchis in moltiſſime deciſioni tenne coſtantemente tal ſentimento (3). Sicchè tutto il diritto di D. Michele ſi ridurrebbe ad aver ſolo una decimaſeſta parte dell' aſſe libero, tanto dentro, che fuori il diſtretto, per metà conſuetudinaria, e per legittima di dritto comune; concioſſiachè la metà conſuetudinaria diverſifica dalla legittima, ſiccome ſi è detto, ſolo in ciò, che la legittima può eſſere o il triente, o il ſemiſſe, e la metà conſuetudinaria è ſempre il ſemiſſe; e ſiccome, eſſendo il numero de' figli non più di quattro, alle donne ſi dee la legittima ſul triente anche nel diſtretto, ed il di più fino al ſemiſſe va a beneficio de' maſchi, così, eſſendo il numero de' figli maggior di quattro, non può ad eſſe diminuirſi la legittima nel ſemiſſe.

(1) *Conſil.* 52. *n.* 21. *lib.* 1.
(2) *Ad conſ. Si aliquis moriens n.* 14.
(3) *Deciſ.* 89. *n.* 3., *& in fin.*, *dec.* 374., *dec.* 384. *n.* 8., *dec.* 525. *n.* 8., *dec.* 536. *n.* 1.

CAP. VII.

Dell' interinato.

Premeſſe queſte baſi, andiamo all' interinato, per vedere quanta roba può D. Vincenzo a miſura del ſuo dritto ritenere, e ſe quel, che attualmente poſſiede, ſia molto maggiore di ciò, che può ſperare.

La quantità de' beni è liquidata fino all' ultimo quadrante: ſi diſcorda ſolo nel valore, e nella rendita di alcuni de' fondi, cioè, nella maſſeria alli Catini nella Barra, che tiene D. Vincenzo in mano, e ne' pochi burgenſatici nello ſtato di Campagna, che ſono in poter del Duca.

Uopo è perciò fiſſare alcuni dati.

Fra i beni eſiſte una caſa nella ſtrada di Monteoliveto. Queſta dà attualmente lorda la rendita di ducati 2539., dalla quale tolta la decima al 7. 50. per 100., ed il cinque per 100. per le annue accomodazioni, cioè in tutto il 12. 50., che importa annui ducati 317. 52, $\frac{1}{4}$ reſtano netti duc. 2221. 47 $\frac{1}{4}$. Vi gravita un canone di ſuolo di annui duc. 271. 30., che, tolta la decima in ducati 27. 13., rimane per ducati 244. 17.; ſicchè la rendita netta è di ducati 1977. 30 $\frac{1}{4}$.

Dee darſi capitale a queſto ſtabile di fabriche, compoſto di tante piccole caſe, la di cui vecchiezza tocca l'età degli Angioini, come la ſtruttura dimoſtra, e quel, ch' è certo, delle cenſuazioni di alcune delle caſe, che la compongono, ſi fa menzione nel 1584. (1), non ſapendo quanto tempo prima dette cenſuazioni furon fatte; ed in morte di Gian Domenico Pironti avvenuta nel 1624. già eſiſteva, val dire, che conta almeno due in tre

(1) *Fol.* 11. *Vol. di Scritture.*

tre ſecoli. D. Vincenzo valuta un tal capitale al 6. per 100.: ma ne' tempi felici, che gl' impieghi faceanſi al tre e mezzo, ed al quattro per cento, caſe così vetuſte da niun uomo di ſenno compravanſi meno del 6. per cento, quando però foſſero libere, e di aſſoluto dominio, non già enfiteutiche, e con un sì riſpettabile canone di ſuolo; concioſſiachè le caſe ſoggiacciono a tremuoti, ad incendj, a vecchiaja, a perdita di pigioni per impuntualità degl' inquilini, ed alle mode circa le decorazioni. Al preſente, che gl' impieghi fanſi all' 8. per cento, non ſo ſe queſto ſtabile poteſſe valutarſi al dieci. Ma ſia pur così, il capitale di ducati 2221. 47. importa ducati 22214. 70.. Vi gravita il canone netto di decima in duc. 244. 17. Il canone di ſuolo a regola d' arte non ſi valuta come il capitale della caſa; ma valutandoſi al cinque per cento, il ſuo capitale importa ducati 4880., quali detratti dai duc. 22214. 70., reſta il capitale della caſa in ducati 17334. 70.

In queſta caſa il Duca D. Gennaro con decreto di *præferatur* del 1764. vi ſpeſe ducati 5400., ed oltre a ciò in varj tempi altri ducati 6744. 50., come atteſta l' Ingegniere D. Gennaro S. Martino aver rilevato dalle ſue note, e miſure. Queſte due partite rapportate nell' appuramento de' fatti importano 12144. 50. (1). Ma vi ſono le ſpeſe ultime fatte pe' danni cagionati dal tremuoto in ducati 1424. 16.: onde reſta il capitale netto della caſa in ducati 3766. 04., e per eſſi an. 376. 60.

Evvi un' altra caſa al Roſario di Palazzo, che dà i pigioni in annui ducati 604.: toltone il 12 ½. per cento fra decima, ed annue accomodazioni, che importa ducati 75. 50., reſtano netti duc. 528. 50., il di cui capitale del 10. per 100. aſcende a duc. 5285. D. Luigi Pironti, fratello dell' attual Duca, cui detta caſa toccò in di-

(1) Appuramento *fol.* 24. *a t.*, & 25.

visione, dice avervi spesi per causa del tremuoto, ed anche antecedentemente, ducati 2484. 95. (1).

Vi sono gli arrendamenti, che rendono la maggior parte al 3., ed al 4. per cento lordo di decima, ed anche meno, ad eccezione di una piccola partita del capitale di ducati 2800., che ha reso il 7. per 100. (2). Il valore delle partite secondo l'alagio corrente è deteriorato. Si sa, che gli arrendamenti han sofferte queste vicende. Gli stessi acquirenti della casa di Campagna non le comperarono per lo capitale nominale, ma per lo valore effettivo, dedotto l'alagio (3). Lo stato presente è lo stesso. Gli arrendamenti non si valutano più al tre, ed al quattro, ma il capitale è almeno del 6. per 100.

Il più prezioso stabile di questo patrimonio è nelle mani di D. Vincenzo. Egli è una massaria arbustata, e seminatoria, sita nel Casale della Barra, nel luogo detto li Catini, della quale non si è potuta mai liquidare, nè l'estensione, nè la rendita. Nell'acquisto, che ne fece il Duca D. Niccola nel 1674. della metà da Giacomantonio suo fratello, disse, ch'era di 100. moggia circa (4). D. Vincenzo sostiene, che sia di 90. L'acquirente non aveva alcuno interesse di non dire la verità, D. Vincenzo è interessato a far vedere, ch'egli abbia sempre poco in mano, per cui non ha voluto compilare il termine, e gli piace godere l'interinato. Noi vogliamo esser galantuomini, e non dare una mentita nè all'acquirente, nè a lui. Dividiamo la differenza, si abbia, fino a che non si misura, per moggia 95., e questo relativamente alla misura.

Rap-

(1) Appuramento *fol.* 20. *a t.*
(2) Vedasi l'appuramento.
(3) Costa da detto appuramento.
(4) *Fol.* 155. *a t. proc. divis.*

Rapporto poi alla rendita, è da saperſi, ch' eſſendo ſtata a D. Michele nel 1753. aſſegnata per ducati 600., oltre i canoni liquidati per altri ducati 189., il Duca altamente ſe ne dolſe, dicendo, che quella maſſeria rendeva molto di più, e ch' egli voleva aſſegnargli i 1000. ducati annui datigli dal S. C. in tante partite di arrendamenti, ch' erano allora una rendita migliore del fondo (1). Preteſe, che ſiccome ſi era ordinata la liquidazione de' cenſi, ſi liquidaſſe anche a ſue ſpeſe la rendita effettiva della maſſeria, ma non l' ottenne, e la ſua domanda dal S. C. fu eſcluſa (2).

Al preſente D. Vincenzo vuol dare ad intendere, che queſta maſſeria non renda più di 1400. ducati all' anno, alla ragione di ducati 14. il moggio, ſe foſſero moggia 100., ed a ragione di duc. 14. e grana 73., ſe ſono moggia 95. Ha però nell' appuramento de' fatti aſſerito di avervi ſpeſi in migliorazioni ducati 1017. 72. (3), benchè in queſta ſomma abbia poſte anche le impoſizioni ſtraordinarie, ch' egli in varj tempi ſopra de' frutti ha pagate. Ora, tolta la rendita di duc. 10000. al quattro per 100. in annui ducati 400., reſta la rendita della maſſeria netta per annui ducati 1000., che ricade ne' tempi preſenti a ragione di dieci ducati il moggio, ſe ſon moggia 100., e di ducati 10. e gran. 52 $\frac{1}{2}$, ſe ſono moggia 95.

Ma noi vogliam convincer D. Vincenzo, ch' egli vuole ſcherzare. Nella liquidazione de' cenſi, che d' ordine del S.C. feceſi nel 1753., furono appurati i ſeguenti canoni.

I fratelli Scognamiglio per moggia ſei annui ducati 45., onde la cenſuazione importa ducati 7. 50. il moggio.

I fratelli Punzo per moggia quattro ducati 34., e la cenſuazione è di ducati 8. 50. il moggio.

(1) *Fol.* 262., *&* 263. *Proceſs. diviſ.*
(2) *Dict. fol.* 269. *eod.*
(3) Appuramento *fol.* 26.

Creſcenzo Paracuollo per moggia tre e mezzo ducati 34., che ricade a ragione di ducati nove, e gran. 71. $\frac{1}{7}$ al moggio.

Paſquale Borriello per moggia tre e mezzo ducati 36., che viene a ragione di ducati dieci, e grana 28$\frac{1}{7}$. al moggio.

Pietro Punzo per moggia quattro ducati 40. a ducati 10. il moggio (1).

Queſte cenſuazioni precedean certamente la morte del Duca D. Niccola, avvenuta nel 1726., e ſian pure ſtate fatte dagl' iſteſſi ſuoi figli, cioè, da D. Michele. Vi ſi vede una gradazione ſecondo la maggiore, o minore antichità, e quel, ch' è certo, nel 1743., tempo della prima aſſegnazione fatta della maſſeria a D. Michele, eſiſtevano.

Ora noi chiediamo in grazia a D. Vincenzo, ſe nel 1743., prima, ch' egli, e ſuo padre faceſſero nella maſſeria sì ſtravaganti migliorazioni, quella ſi cenſuava ſino a ducati 10. e grana 28$\frac{1}{7}$. al moggio, come può dare ad intendere ad uomo, che abbia ſenſo comune, che nel 1806. renda, dedotte le ſue migliorie, ducati 10., o dieci e gr. 50. al moggio! I vini ora ſi vendono il quadruplo del 1743., e le derrate ancora. Nè ci ſtia a dire, che il fondo non produce che ſolo vino, poichè abbiamo dagli atti una querela del padre contro al Duca D. Gennaro, dicendo, che malgrado gli ordini della G. C., ch' egli foſſe mantenuto nel poſſeſſo della maſſeria, e nella percezione del frutto, il Duca ſi aveva da' coloni eſatto 200. tomoli d' orzo, e 100. di fave (2). Dunque la maſſeria queſte derrate produce. E di fatti nella partita di banco per la vendita, che ne

(1) *Fol.* 276., *&* 277. *proc. diviſ.* Si noti, che l'abacazione di detti due fogli è duplicata, e queſto documento è ne' fogli duplicati.

(2) *Fol.* 140. *Proceſs. diviſ.*

ne fece Giacomantonio juniore a Niccola, si dice essere arbustata, vitata, e seminatoria (1). Ed è scandalosa cosa il sentire, che una masseria alla Barra, ed alle porte di Napoli, non renda di affitto 20. ducati al moggio, mentre per altri luoghi di Terra di Lavoro i terreni si affittano 25., e 30. ducati, i quali se son più fertili ne' frutti inferiori, il vino asprinio, che producono, si vende la metà, ed anche meno.

Questa masseria adunque, insieme collo specioso casino, se è di moggia 95., può ad occhi chiusi valutarsi al 4. per cento ducati 45000., che D. Vincenzo ha in mano di capitale franco del censo di annui ducati 12., che paga la casa di Campagna per lui; ed egli oltre a ciò tiene altri annui ducati 211. di arrendamenti. La valutazione del 4. per 100. su di un sondo alle porte di Napoli è la più moderata, e nelle rendite de' fondi si ha anche in considerazione tutto il profitto, che può trarne il possessore, o col proprio coltivo, o colla vendita de' frutti a tempo proprio.

Rapporto ai beni burgensatici di Campagna è l'altra contesa, poichè D. Vincenzo ne pretende la porzione legittima, non contento di averla nel prezzo di ducati 40050. De' ducati 40050., per quanto fu comperato lo Stato di Campagna, ducati 1520. furon prezzo de' burgensatici. Questi D. Vincenzo non li duplica, o triplica, ma li centuplica, e li fa giungere a 55000. ducati, e ad una rendita assai maggiore del capitale. L'acquisto di ducati 1520. si fa rendere annui ducati 2200., quasi cotesti beni fossero stati comprati al tempo de' Normanni, e non nel 1726., niente sapendo, che una infinità di burgensatici fu comperata dal Duca D. Gennaro, siccome in una istanza D. Michele padre suo confessò, dicendo anche l'esorbitantissime spese fatte dall'

 istesso

(1) *Fol.* 155. *a t. proc. divis.*

istesso Duca in questi fondi fino a duc. 6000., e che oltre a ciò si era fatta una piantaggione di cinque, o seimila alberi di olivi, pretendendo d' essere state tutte dette spese fatte dal Duca D. Gaetano in comunione, e col comune danajo (1). Ciò non ostante, di tutt' i burgensatici, e comprati col feudo, ed acquistati di poi, e migliorati con la spesa di molte migliaja, la rendita non è, che di 1035. once, giusta l'ultimo onciario dell' Università, la quale non è niente amica del Duca, com' è notorio, qual numero di once forma una rendita di annui ducati 310. 50. (2).

Ma che diritto avea D. Michele su questi burgensatici, se il padre, considerandogli al feudo uniti, e come un' accessione del medesimo, a pro del primogenito specificamente ne dispose? Quantunque la legittima si dica doversi sopra ogni cespite, nulladimeno sulle cose prelegate, e specificamente dal testatore disposte non si detrae, ma in luogo di queste da altri beni, specialmente se sono accessione di un fondo cospicuo, e specioso. E' questa sentenza presso tutt' i DD. ricevuta, come affermano il Peregrino (3), il Fusario (4), il Merlino (5), ed altri, che fia superfluo qui mentovare.

Premesse queste differenze, andiamo a fare i conti, secondo l'appuramento de' fatti.

Be-

(1) *Fol.* 151., *&* 152. *AA. compromiss.*

(2) *Fol.* 7., *&* 8. *Vol. di Scritture.*

(3) *De fideic. art.* 4. *n.* 34.: *Legitima licet sit tertia omnium bonorum, & videatur quælibet corpora minuere; attamen receptum est, ut cum commode deduci potest de residuo, corpora legata non minuantur, Bald., Alex., Jaso Castrensis, Socinus, Decius &c.*

(4) *De subst. qu.* 692. *n.* 21.

(5) *De legitima lib.* 2. *tit.* 1. *qu.* 10. *n.* 10.

Beni di Giacomantonio.

La metà della maſſeria alla Barra —— 22500

Caſa alla ſtrada di Montioliveto. Queſta caſa ha cinque pervenienze, parte di eſſa appartiene all' eredità di Giacomantonio, parte all' eredità di Gian Domenico, parte all'eredità di Scipione, e Niccola, e parte all' eredità del Duca D. Gennaro. Di tutto ſi è fatta una caſa ſola. Dunque non vi è altra traccia pèr dividerla, che per rata del canone di ciaſcheduno. Si è detto, che l'intero canone è di ducati 271., e gr. 30., del quale ducati 49. 50. appartenevano all' eredità di Giacomantonio pervenuta a Niccola, atteſo che altri 49. 50. pervennero all' altra linea. Dividendo dunque il capitale di ducati 3766. 04. in 271. porzioni, ed un terzo, ogni porzione importa meno di duc. 14., e rappreſentandone l'eredità di Giacomantonio quarantanove porzioni e mezza, e ſian pure cinquanta, ſono duc. 700. Ma l'eredità è debitrice di ducati 306. per lo canone della caſa alla loggia di Genova; reſtiano perciò duc. —— 394

Giardino a Chiaja. Nell' inventario fatto da Scipione non è rapportato fra i beni ereditarj del padre. Un' aſſertiva fatta dai figli di Gian Domenico nel 1636. in alcuni loro articoli non fa ſtato contra l'eredità di Niccola, nè pruova la pertinenza a fronte all'inventario, contra cui vi vogliono, ſecondo Giuſtiniano, pruove manifeſte.

Un

22894

Riporto ~	22894
Un cenſo di annui ducati 12. ſu di un giardino fuori Grotta duc. ——— ~	300.
Arrendamenti in annui duc. 434. 20. al 2 1/2, al 3., e niuno giunge al 4. per 100. lordo di decima. Si dà il capitale del 6. per cento lordo per cauſa di alagio ~	7237.50
	30431.50
Peſi ——— ~	1500
Reſtano duc.	28931.50
Da queſti dee toglierſi la legittima di Scipione, nella quale eſſendo il triente del tutto, ricade nella ſeſta parte in queſti beni pervenuti alla linea di Niccola ——— ~	4821.91
Reſtano i beni del fedecommeſſo ——— ~	24109.59
Metà di D. Vincenzo ——— ~	12055.04 1/2

Beni di Scipione, di Niccola, e di Anna.

Beni di Scipione.

Casa a Monteoliveto, rata di canone pervenuto a Niccola duc. 68., e gr. 65.: e ſiccome appartiene all'eredità di Scipione anche il canone di ducati 30. per lo cortile, così debbono aggiungerſi alli duc. 68. 65. ducati 15. pervenuti a Niccola. Sono duc. 83. 65. Ottantaquattro porzioni di ducati 14. formano il capitale di ——— ~	1176.
Arrendamenti annui ducati 124., e grana 38., capitale al 6. per cento ——— ~	2064.
Le-	
	3240

Riporto	3240
Legittima su i beni del padre	4821. 91
Giardino a Chiaja annui 110. lordi di decima, a quattro per cento	2750
Rata di censo fuori Grotta an. 6.	150
	10961. 91

Beni di Anna.

Delli ducati 13400. ne ritornarono soli ducati 9400., de' quali la metà spettò a Niccola in ducati 4700., che ne alienò ducati 3700., e 1000. soli esistono	1000

Beni di Niccola.

La metà della masseria alla Barra	22500
Metà della casa comprata da Giacomantonio juniore col canone di ducati 43. 50., importa per 44. rate di ducati 14.	616
Arrendamenti in annui duc. 354. 37. lordi, capitale al 6. per 100.	05900.
Industrie. Centocinquancinque vacche, ed 812. pecore. Nella lite con D. Michele il Duca D. Gennaro portò varj attestati, che il medesimo avea nella masseria alla Barra industrie di vacche, e pecore (1); onde n'ebbe la sua parte. Ad ogni modo valutandosi a quell'epoca a 20. ducati ogni vacca grande, e piccola, e un ducato la pecora, sono	3912
Prez-	
	32928

(1) *Fol.* 218., 219., & 220. *proc.divis.*

Riporto	32928
Prezzo dello Stato di Campagna	40050
Doti delle tre figlie monache	5000
	77978
Debiti	21100
Restano	56878

COLLETTIVA.

Beni di Scipione	10961.91
di Anna	1000
di Niccola	56878
	68839.91

Legittima di D. Michele nella decimasesta parte — 4302.43.

Beni di Gio. Domenico.

La casa a Monteoliveto, canone annui duc. 43. 50., importa per 44. porzioni di duc. 14. l'una	616.	
Arrendamenti annui duc. 350. 75., al 6. per 100.	5845.	
La masseria alla Cerqua fu alienata dal Duca D. Niccola di unita con D. Michele per duc. 10000.		
	6461	
Decimasesta parte		403.85.

Be-

Beni di Giovanna Bonetti.

Caſa al Roſario, metà ſoggetta a primogenitura, e metà libera, queſta metà ——— 2642. 50
Si nota, che non ſi ſon detratti i duc. 2484. 95. ſpeſi da D. Luigi, per non eſſerſi ancora giuſtificati.
Capitale alienato dal Duca D. Gennaro ——— 600

3242. 50

Otto figli = paraggio delle tre femmine 606.
Porzione di D. Ferdinando ——— 526. 50
} 1132. 50

Reſtano duc. 2110. 00
Metà di D. Michele ——— 1055 85
Giuſtificate le ſpeſe fatte da D. Luigi, queſta metà decreſce almeno in duc. 400.

Collettiva generale di quanto ſpetta a D. Vincenzo.

Beni di Giacomantonio ——— 12055. 04 4/11
Beni di Scipione, Niccola, ed Anna 4302. 43
Beni di Gio. Domenico ——— 0403. 85.
Beni di D. Giovanna Bonetti ——— 1055

17816. 32 4/11

E togliendoſi dalla caſa le ſpeſe, come ſopra, reſtano 17400.

Que-

Queſto è il riſultato, qualora a D. Michele ſia la legittima ne' beni del padre, ad onta della ſua rinuncia, dovuta, il che merita l'eſame del S. C., e noi ci auguriamo, che venga sì fatta pretenſione eſcluſa.

Vuol anche D. Vincenzo immaginare, che il S. C., roveſciando le coſe giudicate, decida in ſuo pro l'eſiſtenza del fedecommeſſo di Gio: Domenico: ed in tal caſo su que' beni in vece di ducati 403. 85., glie ne ſpettino ducati 3230. 50.. Accreſca dunque a' ducati 17816. anche detta ſomma, detratti i ducati 403. 85., e la ſua maſſima pretenſione ſarà di ducati 20643. 5; imperciocchè del prezzo della maſſeria col conſenſo del padre venduta, e conſumato, non può certamente chieder conto. Ecco fin dove giungean D. Michele ſuo padre le mire, che calcolava la ſua pretenſione fino a ducati 20 mila (1). Se poi ſuccumbe ne' due aſſunti, la pretenſione a molto poco ſi riduce. Ma accumuli quante pretenſioni vuole, certamente non giungeranno a formar la metà di quel valore, ch' egli ha fra le mani.

All'incontro in linea di frutti, ha il Duca nella porzione datagli dal S. C., *ut ſe commode ſuſtentare poſſit*, di arrendamenti annui 1298. 70. Queſta rendita gli ha prodotto il più ſerio intereſſe per ſupplire alla mancanza degli aſſegnamenti di tanti creditori. Ed è notabile, che l'iſteſſo D. Vincenzo, conſiderandoſi anch' egli come un creditore aſſegnatario per quegli annui ducati 211., che a complimento degli annui duc. 1000. il S. C. su di arrendamenti al padre aſſegnò, ſta coll' eſe-

(1) Si aſſerì dal Duca D. Gennaro al Preſidente Danza nel 1753. per ottenere Miniſtri aggiunti, dicendo, che non ſolo la cauſa era intrigata di articoli, ma *ſecondo la vana pretenſione di D. Michele eccedeva il valore di ducati 20 mila*, *fol.* 226. *proc. diviſ.*

eſecutorio alla mano contra la Caſa di Campagna, quaſi i ceſpiti a lui aſſegnati fino a ducati 1000. non debbano ſoggiacere a veruna vicenda, e la rendita al Duca rimaſta debba ſupplire ad ogni caſo. Ed in tali circoſtanze, che la rendita di D. Vincenzo è creſciuta, quella del Duca è mancata, e che degli arrendamenti niente eſige, e paga agli aſſegnatarj, fra' quali ſi vuol, che paghi anche a D. Vincenzo, potrà di più obbligarſi ad aumentare il di lui interino aſſegnamento di altri annui ducati 400.? Ei ſembra, che nè la ragione, nè l'equità, nè l'economia lo poſſan permettere. Ma nol permette la più rigoroſa giuſtizia, quando D. Vincenzo, per quanto può di felice eſito augurarſi ſu le ſue pretenſioni, rimarrà mai ſempre debitore.

EPILOGO.

UNA lite di tanti punti di diſpute complicata eſigeva tutta l'eſtenſione nell'eſporſi le ragioni del Duca di Campagna, ſiccome la di lei gravità tutta eſige de'giudici l'applicazione.

Io ho partitamente manifeſtati tutt'i gravami, pe' quali la deciſione del S. C. nuoce alle ragioni del Duca. Ed in prima nell'eſſerſi impartito termine colla riſerba del ſequeſtro pe' beni di Gio. Domenico, mentre dopo le coſe giudicate non può aprirſi più giudizio, e molto meno riſerbarſi ſequeſtro. II. Per la ſpettanza eſecutiva data a D. Vincenzo Pironti de' beni di Giacomantonio in vigore del fedecommeſſo del medeſimo, ſenza deciderſi ſulle detrazioni da farſi dall'erede del gravato *ante reſtitutionem*, che ſono la legittima di Scipione, e le riattazioni, e migliorazioni fatte nella caſa, e nella maſſeria alli Catini. III. Per lo termine impartito ſulla preteſa diſpoſitiva chiamata di D. Michele, poſto ſemplicemente in condizione nella reciproca ſoſtituzione da Scipione ordinata fra i ſuoi figli, e per la minaccia del

ſe-

ſequeſtro *in qualibet parte termini*. IV. Per la ſteſſa provvidenza data in rapporto ai beni di Anna fino all'intera ſomma di ducati 20. mila. V. Per la legittima eſecutivamente deciſa a pro di D. Michele ſu i beni del Duca D. Niccola ſuo padre, non oſtante il decreto di termine dalla G. C. ſu tal dimanda impartito, e coll' accettazione di D. Michele, e con altro decreto confermato, e paſſato perciò in giudicato. VI. Per la conferma de' preamboli di D. Luigi, e D. Giuſeppe per la intera metà in favor di D. Michele, non oſtanti le rinuncie traslative del di lui fratello, e ſorelle, rappreſentate dal Duca. VII. Per lo preambolo di D. Giovanna Bonetti dato nell' iſteſſo modo, ſenza toglierſene nè la porzione del fratello rinunciante, nè i paraggi delle tre ſorelle. Ed in VIII., ed ultimo luogo, per lo roveſciamento dell' antico interinato, fatto dal S. C. nel 1754. con pieniſſima cognizion di cauſa, e per quarantanove anni oſſervato fino alla rinnovazion della lite, quantunque i beni, che attualmente D. Vincenzo poſſiede, ſian creſciuti di rendita, e di valore, e i beni, che ha il Duca, ſiano notabilmente diminuiti, e non oſtante, che il valor de' beni, che ha D. Vincenzo, ſuperi aſſai più del doppio quello, che potrebbe ragionevolmente ſperare, quando le ſue pretenſioni, a riſerba di quelle, che non meritano nè pur termine, foſſero nell' eſito del giudizio a ſuo pro giudicate. Il Duca di Campagna, nel preſentare al S. C. queſte ſue ragioni, ſpera, che, ponderate con quella eſattezza, che un tal giudice ſupremo ſempre ſuole, vengan rivocate le provvidenze date in ſuo grave pregiudizio, e ſiano le pretenſioni di D. Vincenzo Pironti equilibrate ſul giuſto, e ſul ragionevole.

Napoli 4. Settembre 1806.

Franceſco Magliano.

VA1
1547181